



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

PROMOZIONE RINNOVABILI PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE E L'AUTOCONSUMO

Deliberazione 12 febbraio 2024, n. 35/2024/G



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

**PROMOZIONE RINNOVABILI PER LE COMUNITÀ
ENERGETICHE E L'AUTOCONSUMO**

Relatore
Cons. Paola Cosa

Hanno collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: le Sig.re Alessandra Lembo e
Alessandra Ciofani

SOMMARIO

Deliberazione	Pag. 9

Rapporto	13
Premessa	15
CAPITOLO I - ESITI DELLA FASE PRE-ISTRUTTORIA	19
1. Oggetto, obiettivi e durata dell'intervento	19
2. Quadro di riferimento generale delle modifiche medio tempore introdotte nel Piano.....	23
2.1. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023.....	27
2.2. Le novità intervenute con specifico riferimento alla M2C2	32
2.3 Il decreto attuativo della misura (cenni).....	36
3. Stato di attuazione dell'intervento sulla base delle relazioni di altri organi istituzionali.....	39
4. Amministrazione titolare dell'intervento.....	41
 CAPITOLO II - ESITI FASE ISTRUTTORIA	 43
1. Metodologia istruttoria.....	43
2. Organizzazione dell'Amministrazione per l'attuazione dell'intervento- Governance interna.....	43
3. Risorse umane a disposizione dell'Amministrazione titolare dell'intervento.....	47
3.1. La Convenzione con Sogesid.....	48
3.2. Le risorse a disposizione in forza della Convenzione.....	49
3.3. La formazione specifica	53
4. Le risorse finanziarie utilizzate a valere sulla contabilità speciale intestata al Mase	54
5. Attività posta in essere dall'Amministrazione titolare dell'intervento	54
5.1. La fase programmatica.....	54

6. Il rispetto del cronoprogramma.....	56
7. Il D.M. 6 dicembre 2023 - le differenze tra i testi predisposti dal Mase.....	57
8. La quota Sud.....	59
9. La fase attuativa.....	60
9.1. La regolamentazione della fase attuativa	61
9.2. Le convenzioni per l’attuazione dell’intervento.....	63
10. Modalità di finanziamento degli investimenti.....	64
11. Coerenza della regolamentazione interna con le vigenti disposizioni	64
 CAPITOLO III - CONCLUSIONI	 67
1. Considerazioni conclusive dell’istruttoria	67

INDICE DELLE TAVOLE E DEI GRAFICI

Tavola 1 – Milestone e Target dell’intervento	22
Tavola 2 - Modifiche proposte alla Commissione	25
Tavola 3 – Descrizione riforma sulla semplificazione delle procedure di autorizzazione agli impianti rinnovabili	35
Tavola 4 – Descrizione investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	36
Tavola 5 – L’Amministrazione titolare dell’intervento	41
Tavola 6 – Le risorse programmate	42
Tavola 7 – Struttura organizzativa dell’unità di missione PNRR del MASE	45
Tavola 8 – Risorse già individuate/contrattualizzate	50
Tavola 9 – Risorse da individuare/reclutare	51
Tavola 10 – Quadro economico convenzione MASE-SOGESID	52
Tavola 11 – Il Conto di tesoreria del Mase impiegato per gli interventi Pnrr	54
Tavola 12 – Monitoring step	55

GRAFICI

Grafico n. 1 - Distribuzione delle risorse dell'intervento "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" 2024-2026"	38
--	----

APPENDICE

Tavola 13 - Sovvenzioni supplementari REPowerEU per Stato membro.....	73
Tavola 14 - Monitoraggio della quota dei consumi interni lordi di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili (%)	75
Tavola 15 - Monitoraggio della quota dei consumi interni lordi di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili (FER/CIL %)	78
Grafico n. 2 - Monitoraggio della quota di consumi interni lordi	75
Grafico n. 3 - Quota consumi interni di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili	76
Grafico n. 4 - Mappa delle cabine primarie	77

Abbreviazioni e acronimi

ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

CE Comunità europea

CACER Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile

CER Comunità energetiche rinnovabili

CO2 Biossido di carbonio

DGCEE Direzione generale competitività ed efficienza energetica

DIPNRR Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR

FER Fonti di energia rinnovabili

GAUDI Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione

GSE Gestore servizi energetici

GW Gigawatt

GWH Gigawattora

KW Kilowatt

KWH Kilowattora

MASE Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

MW Megawatt

PNIEC Piano nazionale integrato per l'energia e il clima

PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Red I/II Renewable Energy Directive Recast

REGIS Sistema di monitoraggio del PNRR MEF Ministero dell'economia e delle finanze

RSE Ricerca sistema energetico

SI.GE.CO. Sistema di gestione e controllo del Mase

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

II Collegio

Camera di consiglio del 30 gennaio 2024

Presieduta dal Presidente aggiunto Paolo Luigi Rebecchi

Composta dai magistrati:

Presidente aggiunto della Sezione: Paolo Luigi REBECCHI

Consiglieri: Domenico PECCERILLO, Paola COSA, Carlo PICUNO, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Michele SCARPA, Gerardo de MARCO, Daniela ALBERGHINI, Giuseppe VICANOLO

Primi Referendari: Paola LO GIUDICE, Salvatore GRASSO, Simonetta INGROSSO

Referendari: David DI MEO

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

visto l'art. 7, c. 7, d. l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale *“la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR”*;

vista la deliberazione della Sezione 15 febbraio 2023, n. 7/2023/G, con la quale è stato approvato il documento concernente il *“Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2023 e nel contesto triennale 2023-2025”*;

vista la documentazione dell'istruttoria condotta, in merito allo stato di attuazione dell'intervento (M2C2 I 1.2) avente ad oggetto *“Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo”*, nei confronti dell'Unità di Missione per il Pnrr del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e del Dipartimento energia - Direzione Generale per la competitività e l'efficienza energetica dello stesso Ministero;

visto il rapporto, presentato dal Cons. Paola Cosa, che illustra gli esiti dell'analisi condotta in merito allo stato di attuazione dell'intervento PNRR avente a oggetto *“Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo”*, con riferimento al II semestre 2023;

visto il decreto n. 1/2024 con cui i Magistrati della Sezione sono stati assegnati a tutti i Collegi;

vista l'ordinanza prot. n. 2/2024 prot. n. 374 del 24 gennaio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il II Collegio per la camera di consiglio del 30 gennaio 2024, al fine della pronuncia sull'intervento Pnrr in argomento;

udito il relatore, Consigliere Paola Cosa

DELIBERA

di approvare il rapporto avente a oggetto "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo".

La presente deliberazione e l'unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati nonché alle seguenti amministrazioni:

- Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
- Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR (DiPNRR);
- Dipartimento Energie - Direzione Generale competitività ed efficienza energetica (DGCEE);
- Direzione Generale Gestione Finanziaria, Monitoraggio Rendicontazione e Controllo (DGGEFIM)
- Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
- Servizio centrale per il Pnrr - Uff. II;
- Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Le amministrazioni interessate comunicheranno, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione del presente rapporto, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta ad obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il Relatore
Paola Cosa
f.to digitalmente

Il Presidente
Paolo Luigi Rebecchi
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 12 febbraio 2024

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Guidi
f.to digitalmente

RAPPORTO

Premessa

La presente analisi, che ha ad oggetto l'intervento, ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, identificato come "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" risulta inclusa nella programmazione dell'attività della Sezione ed, in particolare, nell'ambito dell'attività di controllo da svolgere secondo le modalità previste dall'art. 7, c. 7 del d. l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108. Tale ultima disposizione, come noto, attribuisce alla Corte dei conti l'esercizio di un controllo sulla gestione, ex art. 3, c. 4 l. n. 20/1994, sostanziandosi nella valutazione, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, dell'acquisizione e dell'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR¹ e che risulta inclusa nell'ambito delle attività di referto semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del suddetto Piano. L'ambito temporale di riferimento della presente analisi è costituito dal secondo semestre dell'anno 2023. L'analisi ha preso le mosse dalle risultanze della deliberazione n.55/2023/G.

L'intervento in esame si colloca nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione ecologica" Componente 2 (M2C2), il cui obiettivo è quello di contribuire al raggiungimento dei target strategici di decarbonizzazione - Investimento 1.2 che ha come finalità programmata, alla luce della decisione di esecuzione del Consiglio COM(2021) 344), quella di diffondere la sperimentazione dell'auto-produzione di energie rinnovabili, sostenendo, a tal fine, le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER) e le comunità energetiche rinnovabili (CER)².

¹ L'art.7, c. 7 del d. l. n. 77/2021 recita testualmente "La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR."

L'articolo 287, p.3 del TUFUE letteralmente dispone che "Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni dell'Unione, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.(omissis)...

L'art. 3, c. 6 statuisce " La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate".

² La CER deve costituirsi come soggetto giuridico autonomo avente le seguenti caratteristiche:

Le CER sono soggetti giuridici autonomi che si fondano sulla partecipazione aperta e volontaria anche di imprese (per le quali tale attività non costituisca l'attività principale), enti territoriali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi e del terzo settore e le amministrazioni rientranti nell'elenco Istat, che abbiano sede nel territorio dei comuni, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, in cui sono ubicati gli impianti di produzione. Le relativa regolamentazione era rinvenibile nell'art. 42 bis del d. l. 30 dicembre 2019, n. 162, nelle more del recepimento della Direttiva 2018/2001³, successivamente attuata in forza del d.lgs. n. 199/2021.

a. oggetto sociale prevalente: fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;

b. i cui soci o membri che esercitano potere di controllo sono:

- persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

c. prevedere una partecipazione aperta e volontaria;

d. per quanto riguarda le imprese private, la partecipazione alla comunità non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale e devono essere PMI;

e. prevedere che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto CACER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La Comunità deve inoltre essere proprietaria ovvero avere la piena disponibilità o il controllo degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.

I punti di connessione dei soggetti e degli impianti di produzione facenti parte della configurazione di Comunità, devono essere sottesi alla medesima cabina primaria.

³ La Direttiva Ue 2018/2001 detta anche Red II dispone che gli Stati membri provvedano collettivamente a far sì che nel 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili dell'intera Unione sia pari almeno al 32 per cento. A tal fine, fra l'altro, la Direttiva indirizza gli Stati verso azioni volte a garantire la partecipazione, su base paritaria, delle comunità energetiche rinnovabili ai regimi di sostegno, fra cui la fornitura di assistenza tecnico-finanziaria nonché la riduzione degli oneri amministrativi. A tal fine, viene sollecitata un'attenzione specifica all'adozione di norme chiare e trasparenti, alla riduzione delle tempistiche e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per la concessione delle autorizzazioni. La direttiva sollecita, altresì, l'adozione di definizioni di auto-consumatori di energie rinnovabili e di auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono collettivamente, in vista del conseguimento della parità di trattamento fra i consumatori che vivono in abitazioni unifamiliari e quelli che vivono in appartamento, oltre a scongiurare l'aggravio con oneri sproporzionati e discriminatori, al fine esplicito di aumentare l'efficienza dell'approvvigionamento e ridurre la povertà energetica.

Considerato il dettato dell'art. 4 c. 8 della citata Direttiva che chiama la Commissione a riferire al Parlamento, entro il 31 dicembre 2021, circa lo stato di attuazione delle procedure di gara per il sostegno dell'elettricità da fonti rinnovabili adottate nei Paesi membri, nel nostro Paese si è proceduto, nelle more del recepimento della stessa, all'adozione delle disposizioni di cui all'art. 42 bis del d. l. 30 dicembre 2019 n. 162 in materia di autoconsumo da fonti rinnovabili che sostengono l'attivazione di forme di autoconsumo collettivo e la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

Le comunità energetiche rinnovabili, già esistenti sul territorio nazionale, non risultano censite in modo ufficiale ma sono state oggetto di un report da parte dell'organismo che le raccoglie e che ne ha contate ventisei (26), sparse su tutto il territorio nazionale dal Trentino (Comune di Storo TN) alla Sicilia (Messina, Ferla SR, Paternò CT, Ragusa, Blufi-Madonie PA), come rappresentato nella tabella di seguito riportata.

In uno studio dell'Enea si citano alcuni esempi di prototipi di cooperative e società di autoconsumo distribuite principalmente nelle regioni del Nord Italia e caratterizzate anche da esempi di collaborazione fra soci residenti in

Come acquisito nella fase preistruttoria, l'11 luglio 2023 l'Italia ha formalizzato un'argomentata richiesta alla Commissione europea, in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/241, tesa a modificare la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in considerazione del fatto che parte del PNRR (10 interventi con scadenze nel primo semestre 2023) non poteva più essere realizzata a causa di circostanze oggettive e per la correzione di alcuni errori materiali. Il Consiglio ha adottato in data 19 settembre 2023 una decisione di esecuzione che approvava il Piano dell'Italia, così come modificato, con riferimento specifico ad otto misure, tra cui gli incentivi all'efficienza energetica nell'ambito del cosiddetto "Superbonus", l'aumento delle strutture per l'infanzia, lo sviluppo dell'industria spaziale e dell'industria cinematografica e i trasporti sostenibili. La decisione si è basata sulla valutazione della sostanziale non incidenza delle modifiche proposte dall'Italia sulla pertinenza, sull'efficacia, sull'efficienza e sulla coerenza del rispettivo Piano e sulla presenza di un'adequata giustificazione.

In data 8 dicembre 2023, il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione che approva il Piano per la ripresa e la resilienza modificato anche dall'Italia (oltre che da Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Polonia e Romania). Come la maggior parte dei piani modificati anche quello italiano comprende un nuovo capitolo dedicato al REPowerEU, che contribuirà ad accelerare la transizione verso l'energia pulita, a diversificare l'approvvigionamento energetico e a migliorare l'efficienza energetica ed, in linea con il regolamento REPowerEU⁴, la maggior parte degli Stati membri ha chiesto di trasferire ai Piani la quota loro riservata di adeguamento alla Brexit (BAR).

Secondo l'analisi della Commissione, le modifiche proposte dagli Stati membri non incidono sulla pertinenza, sull'efficacia, sull'efficienza e sulla coerenza dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza.

Regioni diverse e anche distanti fra loro. In alcuni casi si tratta di esperienze risalenti nel tempo, addirittura ai primi decenni del secolo scorso e, in un caso, quello della Soc. elettrica di Morbegno in Valtellina, alla fine del XIX secolo (1897). Esempi molto interessanti di produzione, distribuzione e autoconsumo da parte di società cooperative che sono nate proprio con l'intento di consentire ai propri soci di ottenere dei risparmi in bolletta, riuscendo, comunque, a conseguire, in modo più o meno apprezzabile, l'obiettivo per cui sono state create. Le tecnologie utilizzate sono in generale quelle del fotovoltaico, dell'energia idroelettrica e della biomassa e solo in un caso risulta essere stata utilizzata una tecnologia particolare denominata *Ciclo Rankine Organico* ³nell'impianto di San Candido - Dobbiaco che è uno dei più grandi impianti in Europa che sfrutta la predetta tecnologia.

⁴ Il regolamento REPowerEU stabilisce il quadro necessario per garantire quanto prima l'attuazione degli investimenti e delle riforme necessari per rafforzare la resilienza energetica dell'UE. Definisce gli obiettivi specifici di REPowerEU che dovrebbero considerare gli investimenti e le riforme da includere negli attuali piani per la ripresa e la resilienza («PRR») all'interno di capitoli REPowerEU. Inoltre il regolamento prevede specifiche fonti di finanziamento da destinare alle misure d'interesse.

Tornando all'analisi condotta, deve evidenziarsi che essa si è articolata in due momenti distinti, da una parte una fase preistruttoria, nella quale è stato possibile acquisire le informazioni dai siti istituzionali e su Regis, per inserirle nel quadro documentale. Nella successiva fase istruttoria, che si è avvalsa, di momenti di confronto diretto con l'Amministrazione, attuato attraverso lo svolgimento di audizioni informali, è stato possibile raccogliere elementi informativi e documentazione utili a verificare: a) lo stato di avanzamento dell'intervento, rispetto a quanto ricostruito nella delib. n. 55/2023; b) le misure consequenziali adottate dall'Amministrazione rispetto alle osservazioni ivi formulate. Oltre a ciò, attraverso l'istruttoria, è stato possibile confermare, ovvero correggere e integrare, le informazioni reperite nel corso della fase pre-istruttoria.

La finalità perseguita è stata quella di evidenziare eventuali criticità o circostanze che meritino di essere attentamente monitorate nelle successive fasi di attuazione, da parte della stessa Amministrazione titolare dell'intervento, dei soggetti attuatori e degli Organismi preposti ai controlli. Ciò in linea con quanto disposto dall'art. 7 c. 7 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 che affida alla Corte dei conti l'esercizio del controllo sulla gestione di cui all'art. 3, c. 4 l. n.20/1994, svolgendo, in particolare, valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR.

CAPITOLO I

ESITI DELLA FASE PRE-ISTRUTTORIA

1. Oggetto, obiettivi e durata dell'intervento

L'intervento in esame ha come finalità programmata, alla luce della decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla valutazione del Pnrr Italia (COM(2021) 344)⁵, ribadita nella decisione di esecuzione sopra citata dell'8 dicembre 2023, quella di diffondere la sperimentazione dell'auto-produzione di energie rinnovabili, sostenendo le comunità energetiche rinnovabili (CER) ⁶. Tali comunità⁷ sono chiamate a contribuire attivamente alla transizione verde e allo sviluppo sostenibile del Paese, favorendo l'efficienza energetica e promuovendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

L'obiettivo principale delle configurazioni di autoconsumo ed in particolare delle CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali, a livello di comunità, ai propri membri che collaborano tra loro per produrre, consumare e gestire energia pulita, attraverso uno o più impianti.

⁵ L'investimento mira a sostenere l'installazione di 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica per configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità delle energie rinnovabili, in particolare in comuni con meno di 5.000 abitanti. Il sostegno è basato su prestiti a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, accoppiati a sistemi di stoccaggio dell'energia.

⁶ CER ovvero gruppi di soggetti giuridici autonomi che si fondano sulla partecipazione aperta e volontaria anche di imprese (per le quali tale attività non costituisca l'attività principale), PMI, enti territoriali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi e del terzo settore, enti rientranti nell'elenco Istat, situati nel territorio dei comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione

⁷ Una Comunità di energia rinnovabile è, invece, un soggetto giuridico autonomo, basato sulla partecipazione volontaria e aperta (a condizione che tale partecipazione non costituisca attività commerciale e/o industriale principale), controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili appartenenti al soggetto giuridico in questione; essa ha come obiettivo quello di fornire benefici sociali, economici e ambientali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera e non di trarne profitti finanziari; gli azionisti o membri della comunità sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile.

La disciplina euro-unitaria delle CER trova fondamento nell'art. 22 della Direttiva Ue 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili.⁸ La disciplina italiana è rinvenibile, *in primis*, nell'art. 42-bis del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha

⁸ Direttiva Ue 2018/2001, art. 22 Comunità di energia rinnovabile.

1. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.

2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di: a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile; b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti; c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

3. Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità di energia rinnovabile nei rispettivi territori.

4. Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che: a) siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile; b) le comunità di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri servizi energetici commerciali siano soggette alle disposizioni applicabili a tali attività; c) il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità di energia rinnovabile; d) le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti; e) le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato; f) la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili; g) siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni; h) alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente; i) siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile.

5. I principi essenziali del quadro favorevole di cui al paragrafo 4 e della sua attuazione fanno parte degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e delle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Gli Stati membri possono prevedere che le comunità di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione transfrontaliera.

7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno.

preceduto il recepimento della Direttiva Red II, introducendo una disciplina sperimentale rivolta a impianti di piccole dimensioni (fino a 200 kW).

I gruppi di auto-consumatori⁹ sono formati da almeno due auto-consumatori di energia rinnovabile che, trovandosi nello stesso edificio o condominio e, a seguito di accordo privato, gestiscono collettivamente un impianto alimentato da fonti rinnovabili¹⁰.

Con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 di recepimento della Direttiva Red II è stato definito, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione, il nuovo quadro regolatorio per le CER e l'autoconsumo¹¹.

L'investimento oggetto di analisi punta a sostenere anche in Italia i *prosumer*¹², garantendo alle comunità energetiche le risorse per l'installazione di, originariamente, almeno 2.000 MW di capacità aggiuntiva da fonti rinnovabili, per una produzione indicativa di 2.500 GWh/anno, accoppiati a sistemi di stoccaggio dell'energia, successivamente ridotti.

⁹ Gli auto-consumatori sono rappresentati da clienti finali che producono energia elettrica rinnovabile in siti di proprietà ed ubicati entro confini definiti. L'energia prodotta viene utilizzata per consumo proprio ma può anche essere immagazzinata e venduta, purché tale attività non rappresenti l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'auto-consumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo che deve attenersi alle istruzioni impartite dall'auto-consumatore di energia rinnovabile.

I gruppi di auto-consumatori sono formati da almeno due auto-consumatori di energia rinnovabile che, trovandosi nello stesso edificio o condominio e a seguito di accordo privato, agiscono collettivamente.

¹⁰ Possono accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER solo gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili che abbiano le seguenti caratteristiche:

- appartenere a configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o di autoconsumatori a distanza;
- avere potenza massima di 1MW;
- essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 199/2021 (quindi a partire dal 16 dicembre 2021);
- essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
- non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO₂ equivalente per tonnellata di H₂;
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do Not Significant Harm);
- nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri descritti dal Decreto CACER.

¹¹ Con la delibera Arera 318/2020 di attuazione dell'art 42-bis del d. l n. 162/2019 erano state definite modalità e regolazione economica per l'energia elettrica condivisa, mentre con d. m. 16 settembre 2020 erano state definite le tariffe incentivanti.

¹² Con il termine *prosumer* di origine anglosassone si intende individuare un soggetto privato che non è solo *consumer* (consumatore) ma è anche *producer* (produttore) in quanto tale soggetto consuma una parte dell'energia che esso stesso produce in autonomia. La parte di energia non consumata dal *prosumer* può essere rimessa in rete, ovvero scambiata con gli altri consumatori a lui fisicamente prossimi, o ancora accumulata per un suo successivo utilizzo.

L'obiettivo è quello di sostenere le comunità di *prosumer* nelle aree in cui avrà un maggior impatto sociale e territoriale, ossia nei comuni italiani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, finalizzando l'intervento al sostegno dell'economia dei piccoli centri, spesso a rischio di spopolamento, e al rafforzamento della coesione sociale.

Il sostegno era originariamente basato su prestiti a tasso zero, fino al 100 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, accoppiati a sistemi di stoccaggio dell'energia (sul punto v. Cap. II).

La durata programmata dell'intervento va dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2026.

Tav. 1 Milestone e Target dell'intervento

Codice univoco Milestone - Target	Milestone - Target	Nome e descrizione milestone - target	Indicatori qualitativi Milestone	Unità di misura Target (riclassificata)	Riferimento di partenza Target	Valore-obiettivo Target	Trimestre di conseguimento	Anno di conseguimento
M2C2-46	Milestone	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche Firma dei contratti per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche.	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche	N/A	0	0	Q4	2025
M2C2-47	Target	Produzione di energia rinnovabile da parte di comunità energetiche e auto-consumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente . Sostegno alle comunità energetiche in comuni con meno di 5 000 abitanti allo scopo di consentire l'installazione di almeno 2 000 MW da fonti rinnovabili, per una produzione indicativa di 2 500 GWh/anno. Questa misura non deve sostenere attività legate all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 t CO2eq/t H2.	N/A	Numero	0	2.000,00	Q2	2026

Fonte: Elaborazione CdC su dati PNRR

2. Quadro di riferimento generale delle modifiche *medio tempore* introdotte nel Piano

Come sopra accennato, l'11 luglio 2023 il Governo ha formalizzato, ai sensi dell'art. 21, del Regolamento (UE) 2021/241, un'argomentata istanza alla Commissione europea di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, riguardante in particolare 10 interventi, con scadenze di traguardi e obiettivi nel primo semestre 2023 (modifica alla quarta rata)¹³.

Le modifiche hanno riguardato: a) gli interventi di efficienza energetica (Superbonus), b) l'ampliamento dei posti negli asili nido; c) lo sviluppo dell'industria spaziale; d) lo sviluppo di Cinecittà; e) la mobilità sostenibile; f) il potenziamento del settore ferroviario; g) il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore industriale; h) il sostegno finanziario alle imprese guidate da donne; i) la promozione del settore non profit nelle regioni meridionali. Sono state proposte, altresì, correzioni ad errori materiali. Alla richiesta di pagamento della quarta rata è stato aggiunto un nuovo traguardo relativo ai nuovi alloggi universitari.

Il Consiglio UE ha comunicato in data 19 settembre 2023 di aver adottato una decisione di esecuzione (12 settembre 2023) che approva le modifiche al PNRR dell'Italia relative ad alcuni traguardi e obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno 2023 per l'ottenimento della quarta rata da 16,5 miliardi di euro.

Nel complesso, le Amministrazioni hanno presentato proposte di modifica del Piano che hanno riguardato investimenti e riforme catalogabili in tre distinte categorie¹⁴.

¹³ Nelle linee guida pubblicate il 1° febbraio 2023 la Commissione ha dettato gli orientamenti per la rimodulazione dei PNRR alla luce del piano REPowerEU, precisando *"L'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha inciso pesantemente sui prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione, oltre a mettere a dura prova le catene di approvvigionamento globali. La gravità di questi sviluppi non poteva essere prevista al momento dell'istituzione del dispositivo né all'atto della presentazione dei PRR da parte della maggior parte degli Stati membri. Tali sviluppi possono avere un impatto diretto sulla realizzazione di alcuni investimenti inclusi nei piani e possono essere invocati come circostanze oggettive a sostegno di una richiesta a norma dell'articolo 21."* In ordine alla motivazione della richiesta di rimodulazione gli orientamenti sottolineano come *nell'addurre l'articolo 21 per la modifica del Piano, gli Stati membri sono tenuti a fornire una motivazione adeguata delle modifiche proposte e possono scegliere il tipo di prove e informazioni che intendono presentare a sostegno della motivazione. Il tipo e la natura delle modifiche e le circostanze oggettive invocate determineranno la portata delle informazioni che devono essere fornite. Ad esempio gli Stati membri non sono tenuti a fornire prove del verificarsi di circostanze risapute (ad esempio carenze nelle catene di approvvigionamento), ma dovrebbero fornire informazioni specifiche sull'impatto di tali eventi sulle misure e sui traguardi e obiettivi concreti.*

¹⁴ Gli investimenti e riforme catalogabili in tre distinte categorie:

- la prima categoria ha riguardato le modifiche formali, relative alla descrizione delle misure e ai meccanismi di verifica, che dovrebbero consentire una più agevole rendicontazione dei singoli obiettivi; tali modifiche sono state suscitate in occasione delle rendicontazioni per la terza e quarta rata, dalle quali sono emerse difficoltà di rendicontazione degli obiettivi oltre alla necessità di puntualizzazione dei singoli aspetti;
- la seconda tipologia ha riguardato le modifiche e riprogrammazioni delle misure che, a fronte dell'impossibilità di conseguimento di alcuni obiettivi e target fisici (come nel caso dell'Alta velocità, ove in sede attuativa sono emerse criticità archeologiche, geologiche e di natura autorizzativa e per la transizione digitale, per la quale sono venute in emersione esigenze di rafforzamento degli interventi attraverso l'impiego delle economie maturate in

Le proposte di modifica hanno riguardato, per lo più, progetti che erano già in essere e che sono confluiti nel PNRR, mostrando, in sede di attuazione e rendicontazione, diverse criticità legate, in particolare, al rispetto delle importanti condizionalità imposte dal Piano, sia quelle specifiche per ciascuna misura, sia quelle relative agli elementi informativi necessari per la rendicontazione, nonché quelle riconducibili al principio DNSH; in quest'ultimo caso, in particolare, il rispetto del parametro richiede un'adeguata impostazione a monte dei progetti di investimento, secondo requisiti stringenti di rispetto dell'ambiente e di sostenibilità. Inoltre, le proposte di modifica hanno riguardato interventi connotati da estrema parcellizzazione, in quanto, pur essendo incardinati nella titolarità di poche Amministrazioni centrali, sono ricaduti nella competenza di una pluralità di soggetti attuatori, diversi per dimensione, capacità amministrativa e solidità finanziaria. I soggetti attuatori si sono trovati pertanto, a dover affrontare tempistiche molto stringenti e concentrate, che hanno comportato un carico amministrativo di difficile gestione, nonostante i numerosi strumenti di supporto messi a disposizione delle Amministrazioni titolari e attuatrici. Infine, per taluni interventi è stato riscontrato un forte ritardo nella fase di avvio per la selezione dei progetti e la concessione delle autorizzazioni, legato all'incremento dei costi delle materie prime e dell'energia verificatosi nel corso del 2022 e del 2023.

A norma dell'articolo 19 del Reg. UE 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del medesimo regolamento.

sede di gara), le Amministrazioni hanno proposto di riprogrammare, sostituendole con interventi coerenti di natura settoriale o di rafforzamento delle misure esistenti;

- l'ultima tipologia di modifica ha riguardato le proposte di definanziamento di nove misure dal PNRR e di salvaguardia attraverso la copertura con altre fonti, come il Piano nazionale complementare al PNRR e i fondi delle politiche di coesione.

Tav. n. 2 Modifiche proposte alla Commissione	
Investimento 4 - Tecnologia satellitare ed economia spaziale nell'ambito della Componente 2 Missione 1.	L'investimento consiste nello sviluppo di connessioni satellitari in vista della transizione digitale e verde e nella necessità di contribuire allo sviluppo del settore spaziale, consentendo servizi come le comunicazioni sicure e le infrastrutture di monitoraggio per vari settori dell'economia. Esso comprende quattro sotto misure: i) Satcom, ii) Earth Observation, iii) Space Factory e iv) In-Orbit Economy. La motivazione ha argomentato che parte della sottomisura Satcom non può più essere realizzata alla luce dei recenti sviluppi nel mercato delle connessioni satellitari. In particolare, lo sviluppo di diverse iniziative commerciali per l'internet delle cose basato su piccoli satelliti, a livello europeo e globale, scoraggia gli investimenti pubblici di risorse pubbliche in questo settore e rende necessario evitare sovrapposizioni con gli investimenti privati nelle attività inizialmente previste. Inoltre, è necessario allineare la sottomisura Satcom all'iniziativa "Connettività sicura" dell'UE IRIS ² , che prevede lo sviluppo di un sistema di connettività spaziale all'avanguardia per offrire maggiori capacità di comunicazione, aumentando il contributo dell'Italia a tale iniziativa. Pertanto, è stato chiesto che la descrizione della sottomisura Satcom dell'investimento 4 "Tecnologia satellitare ed economia spaziale" sia modificata al fine di riorientarla allo sviluppo di tecnologie e sistemi a duplice uso per la fornitura di servizi di comunicazione satellitare innovativi altamente sicuri per uso governativo.
Investimento 3.2 - "Sviluppo dell'industria cinematografica (Progetto Cinecittà)" Componente 3 Missione 1	L'investimento ha l'obiettivo di potenziare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi COVID-19 e sostenendo la crescita economica e occupazionale e la competitività. È stato argomentato che la misura non è più realizzabile come inizialmente descritto nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 in quanto l'ente esecutivo originario "Istituto Luce" è stato rinominato "Cinecittà S.p.A." nel 2021, chiedendo che il nome dell'ente esecutivo per il progetto di sviluppo dell'industria cinematografica sia modificato, passando dal precedente "Istituto Luce" a "Cinecittà S.p.A." nel titolo della misura e del traguardo M1C3-20.
Investimento 3.4 "Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario" Componente 2 Missione 2	L'investimento consiste nella costruzione di almeno 10 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo almeno sei linee ferroviarie. Inoltre, esso prevede la realizzazione delle stazioni di rifornimento a idrogeno per i treni in prossimità di siti di produzione di idrogeno verde o di stazioni autostradali di rifornimento a idrogeno. Come argomentato, parte della misura non può più essere realizzata, in particolare a causa della risposta limitata degli operatori del mercato per quanto riguarda l'ubicazione delle stazioni di rifornimento, e che, di conseguenza, solo alcune di esse potrebbero essere ubicate in prossimità dei siti di produzione dell'idrogeno. Inoltre, alla luce della revisione del quadro giuridico relativo all'idrogeno e, in particolare, dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto", nonché stabilendo criteri specifici in base ai quali l'idrogeno possa essere considerato rinnovabile, le autorità hanno chiarito che, in linea con la direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, sarà utilizzato l'idrogeno rinnovabile in quanto offre un quadro più chiaro per l'attuazione della misura.
Investimento 4.3 - "Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica" Componente 2 Missione 2	L'investimento consiste nella costruzione di punti pubblici di ricarica rapida per i veicoli elettrici in autostrada e in centri urbani. Parte della misura, come precisato, non può più essere realizzata entro il calendario indicativo in quanto le manifestazioni di interesse per l'invito relativo a punti di ricarica "in autostrada" sono risultate estremamente limitate, con conseguente scarsa diffusione dell'investimento in parola. È stato chiesto che la descrizione del traguardo intermedio M2C2-27 sia modificata, rinviando la costruzione di infrastrutture di ricarica sulle autostrade, eliminando così l'elemento costitutivo relativo all'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di 2 500 infrastrutture di ricarica rapida per veicoli elettrici sulla rete autostradale, e aumentando il numero di infrastrutture di ricarica nei centri urbani (che dovrebbe passare ad almeno 4 700 rispetto alle 4000 inizialmente previste).

Segue Tav. n. 2

Investimento 2.1 - "Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici" Componente 3 Missione 2	L'investimento mira a finanziare l'efficientamento energetico e sismico degli edifici e a contribuire agli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni, fornendo un sostegno anticiclico al settore delle costruzioni per compensare gli effetti della flessione dell'economia. Il sostegno è erogato sotto forma di detrazione fiscale o, in alternativa, mediante cessione del credito o sconti in fattura. La motivazione fornita è nel senso che parte del traguardo intermedio di questa misura non può più essere realizzato a causa della necessità di dare priorità agli interventi di efficienza energetica nell'attuale contesto geopolitico, che è notevolmente cambiato rispetto al momento della pianificazione iniziale del progetto. Di conseguenza, gli interventi finalizzati a migliorare l'efficienza antisismica hanno dovuto essere ridimensionati e non hanno potuto essere completati nei tempi previsti. Inoltre, l'opzione "cessione del credito e sconti in fattura" del Superbonus è stata eliminata nel febbraio 2023 a causa di problemi di ammissibilità e di una diffusione superiore al previsto che ha comportato un aumento eccessivo della spesa pubblica. È stato chiesto che la descrizione della misura sia modificata e che l'obiettivo intermedio M2C3-2 per gli interventi di efficienza energetica sia incrementato, al fine di compensare l'eliminazione della parte relativa agli interventi mirati a ridurre il rischio sismico.
Investimento 1.1 - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" Componente 1 Missione 4	L'investimento mira ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia e a garantire un incremento dell'offerta educativa. Parte del traguardo M4C1-9 relativo all'aggiudicazione dei contratti non può essere realizzata a causa di circostanze oggettive. In particolare, i problemi legati alla diffusione hanno determinato la necessità di indire ulteriori gare d'appalto per conseguire gli obiettivi entro il calendario concordato. Alla luce di tali circostanze oggettive, è necessario adottare misure aggiuntive, quali ulteriori gare d'appalto, al fine di garantire l'effettiva attuazione della misura e raggiungere l'obiettivo M4C1-18 nel quarto trimestre del 2025. È stato richiesto di rivedere la descrizione della misura, che inizialmente faceva riferimento all'aggiudicazione di tutti gli appalti per gli interventi ammissibili per procedere quindi all'avvio di gare successive nel 2023 e nel 2024, di modificare il traguardo M4C1-9 al fine di adeguare la prima serie di interventi ammissibili nell'aggiudicazione dei contratti per asili nido e strutture prescolastiche, nonché per i servizi di educazione e cura per la prima infanzia.
Riforma 1.7: "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti" Componente 1 Missione 4.	La misura ha l'obiettivo di incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di strutture di edilizia universitaria, aumentando allo stesso tempo l'offerta di alloggi per gli studenti. A causa di circostanze oggettive è necessario indire ulteriori gare d'appalto per conseguire gli obiettivi della misura entro il calendario concordato. Al fine di garantire un'attuazione efficace della misura. È stato chiesto che l'obiettivo M4C1-28 sia trasformato in un traguardo in cui far rientrare la prima serie di inviti per la realizzazione di ulteriori alloggi per studenti e che l'obiettivo M4C1-30 sia modificato.
Investimento 5 - "Creazione di imprese femminili" Componente 1 Missione 5.	L'investimento ha l'obiettivo di innalzare il livello di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e, in particolare, di sostenere la partecipazione delle donne ad attività imprenditoriali. Come motivato, le imprese hanno presentato un numero di richieste di pagamenti anticipati inferiore al previsto e che vi è stato un rallentamento delle richieste di pagamento da parte delle imprese, con ripercussioni sul calendario degli esborsi, a causa del mutato contesto economico per quanto riguarda i costi e la disponibilità di garanzie bancarie, nonché dei tempi più lunghi necessari per acquistare materie prime e beni strumentali. Pertanto è stato richiesto che il nome dell'obiettivo M5C1-18 sia modificato da "Per le imprese, aver ricevuto sostegno finanziario tramite il Fondo Impresa donna" in "Sono stati impegnati i fondi per il sostegno finanziario alle imprese". Di tale modifica tiene conto anche la descrizione dell'obiettivo M5C1- 18, proponendo, al contempo, in quanto migliore alternativa emersa durante l'attuazione della misura, di mantenere separati i due strumenti esistenti (Nito-ON e Smart&Start) e il nuovo fondo (Fondo imprese femminili). Pertanto, la creazione di una struttura di finanziamento generale ("Fondo impresa donna") è stata ritenuta superflua, in quanto avrebbe comportato inutili oneri amministrativi. Infine, è stato proposto di eliminare una specifica inclusa nella descrizione dell'obiettivo M5C1-18 relativa al contributo dei tre strumenti oggetto della misura al conseguimento dell'obiettivo, in quanto tali strumenti sono orientati alla domanda e il nuovo fondo si è dimostrato più attraente per il mercato.

Fonte: Corte dei conti su dati portale Italia Domani

2.1. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023

Con la decisione di esecuzione Ecofin adottata in data 8 dicembre 2023 dal Consiglio e pubblicata nel gennaio 2024 con il numero 1291 è stata modificata, come già precisato sopra, la decisione del 13 luglio 2021 che approvava il Piano di ripresa e resilienza dell'Italia.

Il giudizio complessivo espresso dalla Commissione è stato che le modifiche proposte rappresentano una risposta globale adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale così profondamente cambiata a livello internazionale, distribuendo adeguatamente su tutti e sei i pilastri le novità, in particolare le nuove riforme ed i nuovi investimenti (17).

Tale giudizio risulta essere stato espresso anche a seguito della verifica dei progressi compiuti riguardo alle raccomandazioni relative a : 1) l'evasione fiscale, 2) la giustizia civile, 3) la fornitura di liquidità all'economia reale, 4) l'aumento degli investimenti pubblici per la transizione verde; 5) la capacità dimostrata di rafforzare l'ambizione del Piano nel campo dell'energia e della digitalizzazione. Oltre a ciò, il Consiglio ha confermato la valutazione iniziale positiva dell'impatto del Pnrr sulla creazione di posti di lavoro e sulla coesione territoriale e sociale in vista del superamento dell'eccessiva dipendenza dell'economia italiana dalle fonti energetiche esterne, nonché della povertà energetica legata anche alla condizione obsoleta della rete di distribuzione, soprattutto nelle aree rurali. Come riportato nel p. 65 della decisione, il Piano modificato non riduce le ambizioni iniziali nel loro complesso e tiene adeguatamente conto dell'impatto del Covid -19 dell'inflazione e delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento, nonché di alcune difficoltà giuridiche e tecniche insorte in modo non prevedibile. I costi totali stimati, alla luce delle modifiche, ammontano a complessivi 194.415.951.466 euro, il sostegno non rimborsabile è pari a 71.779.623.788 euro.

Le modifiche del Piano approvate all'esito di una lunga fase di consultazioni hanno riguardato 123 misure, delle quali 96 basate sulla ricorrenza di circostanze oggettive. Di queste trenta (30) misure non sono più pienamente realizzabili, in ragione dell'inflazione elevata che ha aumentato i costi stimati¹⁵; sei (6) misure non sono più pienamente realizzabili a causa di

¹⁵ Si tratta delle misure seguenti: investimento 1.7 Competenze digitali di base, nell'ambito della componente 1 della missione 1; investimento 4.1 Hub del turismo digitale, nell'ambito della componente 3 della missione 1; investimento 3.2 Sviluppo industria cinematografica (progetto Cinecittà), nell'ambito della componente 3 della missione 1; investimento 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici, nell'ambito della componente 3 della missione 1; investimento 1.1 Sviluppo di sistemi agro-voltaici, nell'ambito della componente 2 della missione 2; investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo, nell'ambito della componente 2 della missione 2; investimento 4.4.2 Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale, nell'ambito della componente 2 della missione 2; investimento 5.4 Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica, nell'ambito della componente 2 della missione 2; investimento 1.1 Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di

turbative nelle catene di approvvigionamento¹⁶; sette (7) misure non sono più pienamente realizzabili a causa di cambiamenti nella domanda legati a variazioni nelle condizioni di mercato, fra cui l'aumento dei costi che incide sulle procedure di appalto¹⁷; una (1) misura non è più pienamente realizzabile a causa della mancanza di domanda¹⁸; quarantatré (43) misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario¹⁹; tre (3) misure non sono più realizzabili nei termini specifici previsti nel

edifici, nell'ambito della componente 3 della missione 2; investimento 2.1 Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, nell'ambito della componente 3 della missione 2; investimento 4.3 Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche, nell'ambito della componente 4 della missione 2; investimento 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione, nell'ambito della componente 4 della missione 2; investimento 1.6 Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI), nell'ambito della componente 1 della missione 3; investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, nell'ambito della componente 1 della missione 4; investimento 1.2 Piano di estensione del tempo pieno, nell'ambito della componente 1 della missione 4; investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, nell'ambito della componente 1 della missione 4; investimento 3.4 Didattica e competenze universitarie avanzate; investimento 3.2 Finanziamento di start-up, nell'ambito della componente 2 della missione 4; riforma 1. Politiche attive del lavoro e formazione, nell'ambito della componente 1 della missione 5; investimento 3. Sistema duale, nell'ambito della componente 1 della missione 5; investimento 4. Servizio Civile Universale, nell'ambito della componente 1 della missione 5; investimento 1.1 Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità, nell'ambito della componente 3 della missione 5; investimento 2. Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, nell'ambito della componente 3 della missione 5; investimento 4. Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali, nell'ambito della componente 3 della missione 5; investimento 1.1 Case della Comunità, nell'ambito della componente 1 della missione 6; investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina; investimento 2.3 Strategie per la telemedicina, nell'ambito della componente 1 della missione 6; investimento 1.3 Ospedali di Comunità, nell'ambito della componente 1 della missione 6; investimento 1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature sanitarie, nell'ambito della componente 2 della missione 6; investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, nell'ambito della componente 2 della missione 6; investimento 1.2 Ospedale sicuro, nell'ambito della componente 2 della missione 6. Su questi presupposti l'Italia ha chiesto di modificare le misure suddette, con i relativi traguardi e obiettivi ove necessario, e di sopprimerne due.

¹⁶ Si tratta delle misure seguenti: investimento 2.3, Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, nell'ambito della componente 1 della missione 2; investimento 3.3 Rinaturazione dell'area del Po, nell'ambito della componente 4 della missione 2; investimento 1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), nell'ambito della componente 1 della missione 3; investimento 2.2 Digitalizzazione della gestione del traffico aereo, nell'ambito della componente 2 della missione 3; investimento 1 Potenziamento dei centri per l'impiego (PES), nell'ambito della componente 1 della missione 5; investimento 5. Piani urbani integrati, nell'ambito della componente 2 della missione 5..

¹⁷ Si tratta delle misure seguenti: investimento 1.4 Servizi digitali ed esperienza dei cittadini, nell'ambito della componente 1 della missione 1; investimento 3. Connessioni internet veloci (banda ultralarga e 5G), nell'ambito della componente 2 della missione 1; investimento 4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, nell'ambito della componente 3 della missione 1; investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, nell'ambito della componente 1 della missione 2; investimento 1.3 Promozione impianti innovativi (incluso offshore), nell'ambito della componente 2 della missione 2; investimento 3.3 Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale, nell'ambito della componente 2 della missione 2; investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, nell'ambito della componente 4 della missione 2. Su questi presupposti l'Italia ha chiesto che siano modificate le misure suddette, con i relativi traguardi e obiettivi ove necessario, e di sopprimerne due.

¹⁸ Si tratta della misura seguente: investimento 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori, nell'ambito della componente 2 della missione 4. Su questi presupposti l'Italia ha chiesto che siano modificate la descrizione della misura suddetta e del relativo traguardo M4C2-1-1-bis

¹⁹ Si tratta delle misure seguenti: riforma 1.4: Riforma del processo civile, nell'ambito della componente 1 della missione 1; riforma 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi, nell'ambito della componente 1 della missione 1; investimento 1.1: Infrastrutture digitali, nell'ambito della componente 1 della missione 1; investimento 1.5: Cybersecurity, nell'ambito della componente 1 della missione 1; investimento 1.6:

Piano originario, a causa di circostanze impreviste, quali la necessità di seguire procedure preparatorie più lunghe di quelle inizialmente preventivate, di sviluppi imprevisti nei processi

Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali, nell'ambito della componente 1 della missione 1; riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione, nell'ambito della componente 1 della missione 1; riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni, nell'ambito della componente 1 della missione 1; riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, nell'ambito della componente 1 della missione 1; riforma 1.15: Riforma del sistema di contabilità pubblica, nell'ambito della componente 1 della missione 1; investimento 1: Transizione 4.0, nell'ambito della componente 2 della missione 1; riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza, nell'ambito della componente 2 della missione 1; investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici, nell'ambito della componente 3 della missione 1; riforma 4.1: Ordinamento delle professioni delle guide turistiche, nell'ambito della componente 3 della missione 1; investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito della componente 1 della missione 2; riforma 1.2: Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, nell'ambito della componente 1 della missione 2; investimento 1.4: Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare, nell'ambito della componente 2 della missione 2; investimento 3.2: Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate, nell'ambito della componente 2 della missione 2; investimento 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus), nell'ambito della componente 2 della missione 2; investimento 4.3: Infrastrutture di ricarica elettrica, nell'ambito della componente 2 della missione 2; investimento 5.1: Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie, nell'ambito della componente 2 della missione 2; investimento 1.1: Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione, nell'ambito della componente 4 della missione 2; investimento 1.2: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, nell'ambito della componente 4 della missione 2; investimento 3.2: Digitalizzazione dei parchi nazionali, nell'ambito della componente 4 della missione 2; investimento 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, nell'ambito della componente 4 della missione 2; investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, nell'ambito della componente 4 della missione 2; investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, nell'ambito della componente 4 della missione 2; investimento 1.1: Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci, nell'ambito della componente 1 della missione 3; investimento 1.2: Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa, nell'ambito della componente 1 della missione 3; investimento 1.3: Connessioni diagonali, nell'ambito della componente 1 della missione 3; investimento 1.5: Potenziamiento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave, nell'ambito della componente 1 della missione 3; investimento 1.7: Potenziamiento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud, nell'ambito della componente 1 della missione 3; investimento 1.8: Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud), nell'ambito della componente 1 della missione 3; investimento 2.1: Digitalizzazione della catena logistica, nell'ambito della componente 2 della missione 3; riforma 1.1: Riforma degli istituti tecnici e professionali, nell'ambito della componente 1 della missione 4; riforma 2.1: Reclutamento dei docenti, nell'ambito della componente 1 della missione 4; investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico, nell'ambito della componente 1 della missione 4; riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti, nell'ambito della componente 1 della missione 4; investimento 4.1: Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca, per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale, nell'ambito della componente 1 della missione 4; investimento 3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese, nell'ambito della componente 2 della missione 4; investimento 5: Creazione di imprese femminili, nell'ambito della componente 1 della missione 5; investimento 4: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, nell'ambito della componente 2 della missione 5; investimento 2: Strutture sanitarie di prossimità territoriale, nell'ambito della componente 3 della missione 5; e investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina, nell'ambito della componente 1 della missione 6.

di consultazione o nelle procedure di appalto, nonché in ragione della necessità, inattesa, di un tempo più lungo, al fine di tenere conto dell'adozione di nuove procedure, di circostanze dettate dalla domanda o dell'adeguamento del quadro amministrativo per facilitare l'attuazione delle misure e della necessità di ulteriori adeguamenti del quadro giuridico²⁰.

L'Italia ha ottenuto, altresì, quanto richiesto in ordine alla possibilità di utilizzare parte delle risorse rinvenienti dalla soppressione o modifica di altre misure per un importo complessivo di 8.421.000.000,00 euro. Alle modifiche sopra citate deve aggiungersi la correzione di errori materiali riguardanti ben venticinque (25) misure.

Con il nuovo Pnrr il numero delle Missioni è passato dalle originarie sei a sette, con l'aggiunta del capitolo destinato al REPowerEU. Pertanto, si sono affiancate a quelle già esistenti cinque (5) riforme, riferite proprio alla neo istituita Missione: 1. semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale, attraverso l'adozione di un TU, avente lo scopo di superare la complessità ed incertezza dei procedimenti autorizzativi che rappresentano, al momento attuale, un ostacolo al miglior sfruttamento delle fonti rinnovabili e la creazione di una Piattaforma digitale per semplificare le interazioni fra imprese e amministrazioni interessate²¹; 2. riduzione delle sovvenzioni dannose all'ambiente (SAD); 3. riduzione dei costi di connessione agli impianti di produzione di biometano; 4. mitigazione del rischio finanziario associato agli accordi di compravendita di energia elettrica; 5. formazione e riqualificazione per i lavoratori del settore privato e della PA, al fine di

²⁰ Si tratta delle misure seguenti: investimento 1.1, Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti, nell'ambito della componente 2 della missione 3; investimento 2.3, Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria, nell'ambito della componente 2 della missione 4; e investimento 2.2, Strutture sanitarie di prossimità territoriale. Su questi presupposti l'Italia ha chiesto che siano modificate la misura suddetta, con i relativi traguardi e obiettivi ove necessario.

²¹ La riforma introdotta appare in linea con le indicazioni fornite dagli Orientamenti della Commissione che hanno evidenziato come l'obiettivo di aumentare la quota e accelerare la diffusione delle energie rinnovabili comprenda misure destinate ad aumentare la capacità di produzione di energia rinnovabile, il rafforzamento o l'ammodernamento della rete necessari per integrare le energie rinnovabili e il rispettivo stoccaggio, e riforme volte ad accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energie rinnovabili, compresa la connessione alla rete. Le riforme dovrebbero mirare a semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energie rinnovabili, ad esempio tramite la digitalizzazione delle procedure o l'introduzione di uno sportello unico per le autorizzazioni ambientali, oppure dovrebbero mirare a migliorare la pianificazione (del territorio), compresa la designazione di zone particolarmente adatte allo sviluppo delle energie rinnovabili. Le riforme dovrebbero essere accompagnate dai necessari miglioramenti delle competenze e potenziamento del personale amministrativo al fine di gestire l'accelerazione e l'aumento del numero di richieste di autorizzazioni, e da altre misure destinate a migliorare le capacità amministrative, quali strumenti migliori e flussi di lavoro razionalizzati.

rafforzare le competenze in materia di transizione ecologica come richiesto dal mercato - Green skills - Piano delle nuove competenze e transizioni²².

Il numero complessivo tra Milestone e Target è incrementato da 527 a 614. Rafforzate anche alcune delle riforme già previste.

Secondo gli orientamenti dettati dalla Commissione, le misure contenute nei capitoli REPowerEU devono essere riforme e investimenti nuovi, avviati a partire dal febbraio 2022, ovvero una parte rafforzata delle riforme e degli investimenti inclusi nelle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate (con data di inizio a partire dal 10 febbraio 2020). In quest'ultimo caso, nel capitolo REPowerEU dovrebbe essere inclusa soltanto la parte rafforzata della misura vigente.

Dalla decisione di approvazione emerge come gli Stati membri, soggetti a riduzione del contributo finanziario massimo, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, possano, altresì, includere, senza rafforzarle, misure contenute in decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, fino a concorrenza di un importo dei costi stimati pari alla riduzione del contributo finanziario massimo²³.

Una misura rafforzata dovrebbe introdurre un miglioramento sostanziale del livello di ambizione della misura iniziale, che si rispecchi nella concezione o nel livello dei traguardi e degli obiettivi corrispondenti. A titolo di esempio, uno Stato membro potrebbe mantenere in vigore nel Piano una misura relativa a una componente esistente e, tuttavia, aumentare considerevolmente l'obiettivo nel capitolo REPowerEU per beneficiare dei nuovi finanziamenti disponibili. Ad esempio, un incremento della capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da 1000 MW a 1300 MW sarebbe presentato come un rafforzamento di 300 MW; l'aumento del numero di edifici ristrutturati (e il conseguimento di un risparmio energetico superiore al 30 %) da 20.000 a 30.000 abitazioni sarebbe considerato un rafforzamento della misura pari a 10.000 abitazioni.

Gli investimenti sono ripartiti fra quelli dedicati alle reti (2,32 mld di euro), quelli dedicati alla transizione verde e all'efficientamento energetico (14,79 mld di euro) e quelli rivolti alle filiere ed al sostegno della catena del valore (2 mld di euro).

Ulteriori modifiche sono rappresentate nei punti di seguito elencati:

²²

²³ Nella pratica ciò significa che, in tali casi, il capitolo REPowerEU conterrebbe parti di misure incluse nelle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, per costi totali inferiori o uguali alla riduzione del contributo finanziario massimo.

- ✓ 1,2 miliardi di euro per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- ✓ 1,8 miliardi di euro per la realizzazione ed il rafforzamento strategico di reti elettriche e per il gas;
- ✓ incremento a 1,024 miliardi di euro per il finanziamento di interventi per la riduzione delle perdite e della dispersione idrica;
- ✓ 1,165 miliardi di euro per l'acquisto di nuovi treni a emissioni ridotte, per il servizio pubblico nazionale e regionale;
- ✓ incremento a 400 milioni di euro i fondi per l'elettificazione delle banchine portuali (Cold Ironing);
- ✓ ulteriori 921 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, la realizzazione di nuove scuole e l'estensione del tempo pieno;
- ✓ istituzione di un fondo di 1,381 miliardi di euro, in favore di famiglie a basso reddito e dei giovani per l'efficientamento energetico degli immobili ERP per i condomini;
- ✓ ulteriori 238 milioni di euro per sostenere l'*housing* universitario con la creazione di 60mila nuovi posti letto per studenti entro giugno 2026;
- ✓ 1 miliardo di euro aggiuntivo per la Riforma GOL per il mercato del lavoro per colmare il disallineamento tra domanda e offerte di competenze professionali (skill mismatch);
- ✓ 750 milioni di euro per l'assistenza domiciliare integrata e la telemedicina, in linea con l'approccio territoriale e innovativo della riforma della sanità contenuta nel PNRR.

2.2 Le Novità intervenute con specifico riferimento alla M2C2

La finalità legata all'implementazione delle fonti rinnovabili è presente in diversi interventi del nuovo PNRR ed anche nella Riforma della pubblica amministrazione (M1C1-60), nel cui ambito sono ricomprese tutte le azioni volte alla semplificazione o alla digitalizzazione di 200 procedure, considerate critiche che interessano direttamente cittadini e imprese, fra cui le procedure statali e regionali di autorizzazione alla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili.

Una componente tesa al potenziamento delle energie rinnovabili è rinvenibile, altresì, nella misura M1C3-16 attrattività dei borghi, ove l'obiettivo di valorizzare siti culturali o turistici ultimati risulta conseguibile anche attraverso l'uso di energie rinnovabili; così pure l'intervento M1C3-28, riguardante i fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, l'investimento Green communities; la misura M2 C1-18 Isole verdi, che chiama in causa le energie rinnovabili RED II.

La componente 2 della Missione 2 del PNRR riguarda gli investimenti e le riforme a favore della transizione energetica e la mobilità sostenibile. Comprende riforme volte ad agevolare l'autorizzazione di progetti incentrati sulle fonti di energia rinnovabile e sugli

investimenti nella catena di approvvigionamento delle energie rinnovabili, nell'idrogeno, negli impianti di biometano e nelle *smart grid* (reti intelligenti).

Le riforme e gli investimenti risultano completati da interventi volti a rafforzare la concorrenza sul mercato dell'energia elettrica, nel quadro della componente di riforma del contesto imprenditoriale. Tale ultima componente è destinata, fra l'altro, agli investimenti e alle riforme nel settore della mobilità sostenibile, volte ad agevolare l'autorizzazione di progetti di mobilità sostenibile ed investimenti per la realizzazione di piste ciclabili ed infrastrutture di trasporto rapido (metro, tram, autobus), nonché per l'acquisto di autobus, materiale rotabile e veicoli aeroportuali e antincendio a emissioni zero.

Il quadro sopra descritto si completa con le riforme tese ad incrementare le concessioni dei punti di ricarica.

Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono intesi a rispondere alle raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia nel 2019 e nel 2020, in ordine alla necessità di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, [...] sul trasporto pubblico sostenibile" (CSR 2020, punto 3) e di "incentrare la politica economica connessa agli investimenti [...] sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali" (CSR 2019, punto 3).

La componente in parola dà seguito agli orientamenti indirizzati all'Italia per l'attuazione del suo Piano Nazionale per l'energia e il clima (SWD(2020) 911 final), che la invitavano a promuovere l'ammodernamento e il ripotenziamento degli impianti esistenti, in particolare delle centrali eoliche, e ad esplorare l'energia offshore innovativa in tutto il Mediterraneo.

Secondo le aspettative, nessuna misura di questa componente dovrebbe arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio del DNSH)²⁴, ai sensi dell'art. 17 del

²⁴ Tutti i progetti e le riforme contenuti nel Pnrr in fase di progettazione dello stesso sono stati valutati tenendo nella dovuta considerazione i criteri DNSH. Coerentemente con le linee guida europee, la valutazione tecnica ha stimato in una prospettiva a lungo termine, per ogni intervento finanziato, gli effetti diretti e indiretti attesi.

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da ciascun investimento o riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti:

1. impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo;
2. sostegno dell'obiettivo con un coefficiente del 100 per cento;
3. contributo "sostanziale" all'obiettivo ambientale;
4. necessità di una valutazione DNSH complessiva.

I criteri tecnici utilizzati nelle autovalutazioni DNSH del PNRR costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme. Le Amministrazioni titolari degli interventi, infatti, sono tenute a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando sin dai primi atti programmatici e attuativi precise avvertenze e monitorandone l'applicazione fino al collaudo. Nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara le Amministrazioni sono tenute a esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH, eventualmente prevedendo meccanismi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento, in caso di mancato

Reg. (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel PNRR in conformità con gli orientamenti tecnici sull'applicazione del suddetto principio (2021/C58/01).

Di interesse specifico per la trattazione nell'ambito della componente considerata può considerarsi la Riforma 1 - "Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno"²⁵.

L'anzidetta riforma prevede alcuni step, riassumibili nei punti di seguito elencati: 1) entrata in vigore di un quadro normativo per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e per il ripotenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti; 2) entrata in vigore di un quadro normativo volto a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili di potenza complessiva superiore a 50 GW, conformemente al piano nazionale per l'energia e il clima dell'Italia e agli obiettivi del Green Deal, che devono essere concordati tra le Regioni e le amministrazioni dello Stato interessate; 3) completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per tecnologie non mature o dai costi operativi elevati; 4) estensione del periodo di svolgimento dell'asta per il cosiddetto meccanismo "FER 1" (anche per tenere conto del rallentamento causato dal periodo di emergenza sanitaria), mantenendo i principi dell'accesso competitivo; 4) entrata in vigore di disposizioni che promuovano gli investimenti nei sistemi di stoccaggio previsti dal decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

rispetto del DNSH. Analogamente, una volta attivati gli appalti, sarà utile che il documento d'indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre capitolato e disciplinare dovrebbero riportare indicazioni rivolte al rispetto del principio, consentendo in tal modo di esporre nei SAL una descrizione dettagliata circa l'adempimento delle suddette prescrizioni.

²⁵ Per quanto riguarda specificatamente la riforma M2C2 - Riforma 1.1: *Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno* essa prevede l'entrata in vigore di un nuovo quadro normativo per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e per il ripotenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti, richiedendo la definizione di criteri, condivisi tra le amministrazioni interessate, per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili, di potenza complessiva almeno pari a 50 GW. Il nuovo quadro giuridico dovrà inserirsi nell'ottica del sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, nonché promuovere gli investimenti nei sistemi di stoccaggio.

Tav. 3 Descrizione riforma sulla semplificazione delle procedure di autorizzazione agli impianti rinnovabili.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
M2C2-6	Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno	Traguardo	Entrata in vigore di un quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Il quadro giuridico deve contemplare i seguenti obiettivi: ● creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) e per il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti, in continuità con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni; ● emanazione di una disciplina, condivisa con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili di potenza complessiva almeno pari a quella individuata dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili; ● completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per altre tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di svolgimento dell'asta per il cosiddetto meccanismo "FER 1"; ● riforma per promuovere gli investimenti nei sistemi di stoccaggio, come nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Fonte: Dati Pnrr

L'investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo mira a sostenere l'installazione di 1.730 MW di nuova capacità di generazione elettrica per configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità delle energie rinnovabili, in particolare in comuni con meno di 5.000 abitanti. Il sostegno è basato su **sovvenzioni** per la costruzione di fonti di energia rinnovabile e impianti di produzione, accoppiati a sistemi di stoccaggio dell'energia.

Tav. 4 Descrizione investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il conseguimento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Riferimento	Valore-obiettivo	Trimestre	Anno	
			sistemi agro-voltaici	sistemi agro-voltaici						Ci si attende che la potenza installata dei sistemi agro-voltaici di natura sperimentale incoraggi lo sviluppo di soluzioni innovative per impianti a terra in cui possano coesistere molteplici usi del suolo, generando benefici concorrenti. L'entrata in funzione degli impianti è registrata nel sistema nazionale GAUDI (anagrafe degli impianti), che dà prova conclusiva del conseguimento degli obiettivi.
M2C2-45	Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico	Obiettivo	Installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici	N/A	MW	0	900	T2	2026	Installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici con una capacità di almeno 900 MW.
M2C2-46	Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la concessione di sovvenzioni per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche	Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche	N/A	N/A	N/A	T4	2025	Firma dei contratti per la concessione di sovvenzioni per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche
M2C2-47	Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità	Obiettivo	Produzione di energia rinnovabile da parte di comunità energetiche e	N/A	Numero	0	1 730	T2	2026	Sostegno alle comunità energetiche in comuni con meno di 5 000 abitanti allo scopo di consentire l'installazione di almeno 1 730 MW da fonti
	energetiche e l'autoconsumo		autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente							rinnovabili. Questa misura non deve sostenere attività legate all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 t CO2eq/t H2.

Fonte: Dati Pnrr

Investimenti specifici sono stati pensati allo scopo di incrementare la capacità di rete per la distribuzione delle energie rinnovabili.

2.3. Il decreto attuativo (cenni)

Per l’attuazione regolamentare della riforma di cui al citato d.lgs. n. 199/2021²⁶, è stato adottato il decreto ministeriale del quale si era già riferito nella precedente relazione sulla

²⁶ Normativa di riferimento:

Reg. Ue 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
Reg. Ue 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, fra cui il principio di non arrecare un danno significativo DNSH (Do No Significant Harm), artt. 9 e 17;
Reg. Ue del 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” artt. 23, 106, 113, c. 3;
l. 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1, commi 1042 che stabilisce che con uno o più decreti del Mef siano definite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi 1037-1050 e 1043 che prevede la

misura in esame, che ha seguito un lungo *iter* di interlocuzione con la Commissione europea, durato molti mesi e che ha visto la spola di testi modificati nel tempo. L'interlocuzione ha riguardato principalmente i termini della notifica, per la definizione dei correlati regimi di aiuti di stato (cfr. *infra* Cap. par.).

predisposizione presso il Dipartimento della RGS di un apposito sistema informatico che finalizzato al monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation EU;

d. l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 recante governance del Pnrr e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

d. l. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113 recante misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all'attuazione del Pnrr e per l'efficienza della giustizia e specificatamente l'art. 1, c. 1 che dispone, fra l'altro, che le amministrazioni, titolari di interventi, possono porre a carico del Pnrr esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificatamente destinato alla realizzazione di progetti dei quali hanno la diretta titolarità ed in particolare;

d.l.s. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti in attuazione dell'art. 1 della l. 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

d.l. febbraio 2023, n. 13 convertito dalla l. 21 aprile 2023, n. 47;

Decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 che approva il Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr;

d. m. 11 ottobre 2021, con il quale il Mef ha reso note le procedure per la gestione del Pnrr in merito alle risorse messe in campo;

circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 concernente la trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti;

circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 concernente la addizionalità, complementarità e il divieto del doppio finanziamento.

Relativamente alla promozione dell'uso dell'energie rinnovabili e alle comunità energetiche la normativa specifica è la seguente:

La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la Direttiva 2012/27/UE;

il d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8 che introduce una disciplina transitoria per l'attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001, art. 42-bis;

il d.l. 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che definisce l'articolazione e l'organizzazione dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 che da attuazione della direttiva Ue 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, artt. 13 e 14 e 30-33;

il d.l. 17 maggio 2022, n. 50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali produttività delle imprese e attrazione degli investimenti nonché in materia di politiche sociali di crisi ucraina, art. 9;

il d.m. 4 luglio 2019 in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici *on shore*, solari, fotovoltaici, idroelettrici e a gas;

il d.m. 16 settembre 2020 con il quale viene individuata la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020;

delibera 318/2020/R/eel, emanata in data 4 agosto 2020 dall'ARERA, che approva la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile;

delibera 727/2022/R/eel, emanata in data 27 dicembre 2020 dall'ARERA, che definisce la regolazione dell'autoconsumo diffuso;

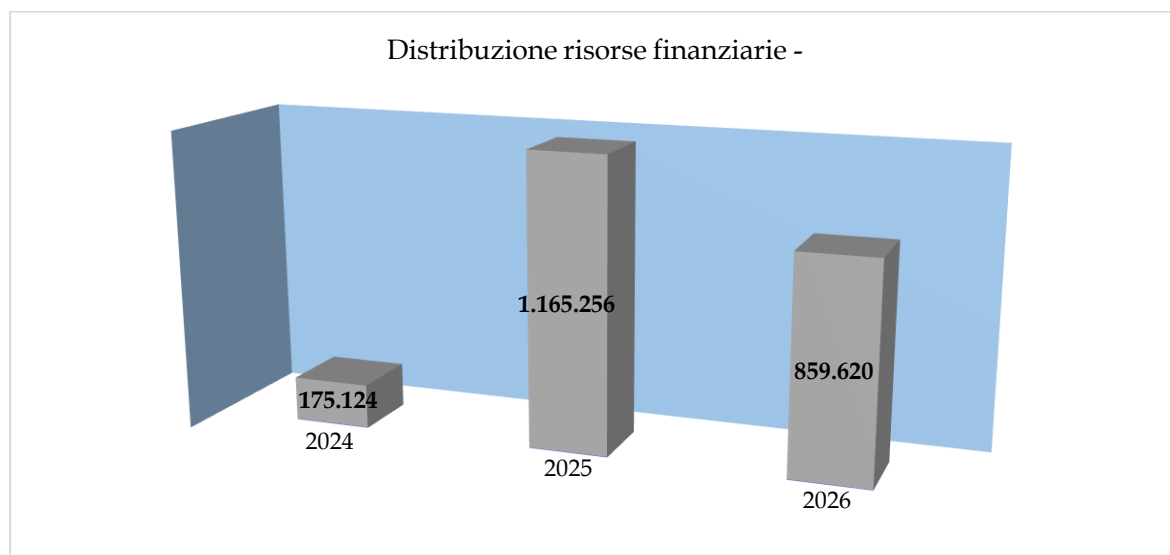
Le regole tecniche emanate dal Gestore dei servizi energetici GSE in data 4 aprile 2022 relative all'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), trasmesso alla Commissione Europea nel mese di dicembre 2019 in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, con il quale il Governo italiano ha definito i propri contributi nonché le misure da porre in essere per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari 2030 relativamente alle materie di energia e clima, obiettivi per i quali l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili hanno un ruolo di rilievo.

Come già in precedenza rappresentato, nella prima linea di investimenti (M2C2 I) che ha l'obiettivo di incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, si inserisce l'intervento oggetto della presente analisi – Investimento 1.2 – che ha la finalità di promuovere le rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo.

Al suddetto investimento con il decreto Mef del 6 agosto 2021 sono stati assegnati 2 mld e 200 mln di euro, a titolo di prestito (successivamente trasformati in contributi a fondo perduto sul 40 per cento delle spese ammissibili), distribuito nelle annualità 2024-2026, come rappresentato nel grafico di seguito riportato.

Graf.1 Distribuzione delle risorse dell'intervento "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" 2024-2026"



Fonte: Elaborazione Cdc su dati estrapolati dal Regis

Rispetto alla precedente distribuzione delle risorse assegnate alla misura in questione quella attuale mostra uno spostamento netto in avanti nelle annualità 2025 e 2026 ed una maggiore precisione nella calibratura, che vede per il 2024 assegnati 175.124 euro, a fronte degli originari 660.000, mentre, pur rimanendo confermata la prevalenza dell'annualità 2025, nel 2026 le risorse relative risultano in misura doppia (859.620 euro) rispetto al passato (440.000 euro).

3. Stato di attuazione dell'intervento sulla base delle relazioni di altri organi istituzionali

Nella seconda relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR resa ai sensi dell'art. 7, c. 7 ed approvata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 15/ SSRRCO/REF/2023 del 17 marzo 2023²⁷, la situazione riferita al mese di settembre 2022 evidenziava che “con il d.lgs. n. 199/2021 è stato consentito il recepimento della Direttiva (UE) n. 2018/2001 che, al fine di dare rapida attuazione al PNRR, definisce i principi e le modalità per assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione previsti dal decreto legislativo stesso e quelli del PNRR”.

Lo stato dell'intervento è stato considerato, *pro-tempore*, prima da avviare (vedi II Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. e), del d. l. 31 maggio 2021, n. 77) e poi in corso di conseguimento ²⁸.

Alla luce di quanto rappresentato nella III Relazione al Parlamento,²⁹ resa ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. e), del d. l. 31 maggio 2021, n. 77, sullo stato di attuazione del Pnrr, emergeva come con il decreto legislativo n. 199/2021 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, al fine di dare rapida attuazione alle misure PNRR in un'ottica di maggiore efficienza amministrativa e di riduzione dei tempi e degli oneri istruttori, siano stati definiti i principi e le modalità per assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione previsti dal decreto legislativo stesso e quelli del PNRR.

L'istituzione di prestiti, inizialmente previsti per l'attuazione della misura, aveva riscontrato una difficoltà gestionale legata alla necessità di istituire un fondo rotativo e a

²⁷ La disciplina della *governance* del Pnrr prevede tale relazione debba essere trasmessa dalla Cabina di regia alle Camere, con cadenza semestrale (per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento), alla Conferenza unificata e al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica del PNRR).

²⁸ Nella II Relazione, pubblicata in data 30 giugno 2023, si legge che l'investimento mira a fornire sostegno alle comunità energetiche, in particolare in comuni con meno di 5.000 abitanti, allo scopo di consentire l'installazione di almeno 2 000 MW di capacità aggiuntiva da fonti rinnovabili, per una produzione indicativa di 2 500 GWh/anno, accoppiati a sistemi di stoccaggio dell'energia.

²⁹ In data 20 giugno 2023 è stata pubblicata la III Relazione con dati aggiornati al 31 maggio 2023. Nella parte specificamente dedicata alla riforma M2C2 – Riforma 1.1 si leggono gli obiettivi dalla stessa perseguiti: 1. creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti FER nuovi ed esistenti in continuità con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni; 2. emanazione di una disciplina condivisa volta a definire i criteri per l'individuazione delle aree e delle superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti FER di potenza complessiva almeno pari a quella individuata dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili; 3. completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per altre tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di svolgimento delle procedure competitive del "FER 1"; 4. promuovere gli investimenti nei sistemi di stoccaggio con il recepimento della direttiva (UE) 2019/944.

reperire organismi disposti ad erogare i prestiti, con conseguente impossibilità di attuare i progetti.

Al fine di superare tale criticità, la Relazione riferiva che era stato richiesto uno specifico parere alla Commissione europea sulla tipologia di incentivazione da applicare all'investimento, per consentire l'attivazione di "concessione di contributi a fondo perduto" in luogo dei "prestiti a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili" e che i Servizi della Commissione europea avevano confermato la fattibilità della linea prospettata dal MASE, a superamento della criticità riscontrata.

In seguito alla modifica della tipologia di investimento si è proceduto con la definizione dello schema di decreto, che disciplina altresì, oltre alla misura PNRR, anche gli incentivi alle configurazioni di autoconsumo che utilizzano la rete di distribuzione per la condivisione di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Lo schema di decreto è stato trasmesso alla Commissione europea in sede di notifica per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato ambiente e energia. La Relazione riferiva che erano in corso le interlocuzioni con la Commissione europea e che la pubblicazione del decreto sarà intervenuta solo successivamente ad una decisione positiva della Commissione a valle del procedimento di notifica. Oltre a ciò veniva asseverato lo stato della Milestone dell'Investimento M2C2-46 T4 2025 come in corso di conseguimento ed il relativo Target dell'Investimento M2C2-47 T2 2026 pure risultava essere in corso di conseguimento.³⁰

³⁰ Nella II Relazione veniva precisato che il traguardo poteva considerarsi parzialmente conseguito con l'entrata in vigore del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" in particolare, con le disposizioni contenute nel Titolo III, Capo I che disciplina le autorizzazioni e le procedure autorizzative e con quelle del Titolo II relative ai regimi di sostegno e agli strumenti di promozione per gli impianti FER (Fonti di Energie Rinnovabili). Nel medesimo decreto era stata definita l'estensione del periodo di svolgimento delle procedure competitive per "FER 1" e l'avvio del processo normativo e regolatorio per l'individuazione delle aree idonee e per lo sviluppo della capacità di stoccaggio. Alcuni criteri del traguardo rappresentato dalla citata Riforma risultavano essere stati, poi, conseguiti con le norme di semplificazione introdotte nel secondo semestre del 2021 e nel primo semestre del 2022. Infine, con il decreto legislativo 24 febbraio 2023 n. 13, convertito dalla legge n. 41/2023, sono state apportate alcune modifiche al decreto legislativo n. 199/2021 con l'intento di accelerare e semplificare ulteriormente i processi autorizzativi e i criteri di selezione delle aree idonee per l'installazione di impianti FER.

4. L’Amministrazione titolare dell’intervento

L’Amministrazione titolare dell’intervento è il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, la struttura competente per lo specifico investimento è la Direzione Generale per la competitività e l’efficienza energetica (DGCEE).

Il soggetto attuatore della misura è stato individuato in GSE (Gestore servizi energetici), che, alla luce di una convenzione che verrà sottoscritta (entro i termini previsti dall’entrata in vigore del decreto ministeriale del 24 gennaio 2024) con l’anzidetta Amministrazione, si dovrebbe occupare, fra l’altro, della ricezione delle domande a sportello sul sito www.gse.it, della verifica preliminare di ammissibilità dei progetti presentati dai soggetti potenziali beneficiari delle risorse, ovvero le comunità energetiche rinnovabili.

Il corrispettivo da riconoscere al soggetto gestore per le attività oggetto di Convenzione sarà coperto con le risorse raccolte dai soggetti ammessi al beneficio, secondo le modalità previste dall’art. 25 del d. l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.³¹

I benefici concessi alle configurazioni di autoconsumo consistono in incentivi, sotto forma di tariffe ridotte sulla quota di energia condivisa, mentre per le Comunità energetiche rinnovabili il decreto 24 gennaio 2024 prevede l’erogazione di contributi, fino al 40 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo di CER nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Tav.5 L’Amministrazione titolare dell’intervento

MISSIONE	5		COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC
			Intervento a titolarità del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica			2.200.000.000	-		-
M2			C2	Investimento	1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo	2.200.000.000	-		-

³¹ Art. 25 d. l. n. 91/2014 1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività ...c.2 Ogni tre anni il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico l’entità delle tariffe per le attività di cui al c. 1

Tav. 6 Le risorse programmate

N. Rata	Amministrazione e titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Milestone/Target	Denominazione
31/12/2025 IX rata	Ministero della Transizione Ecologica (MITE) (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)	M2C2-46	Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a beneficio delle
30/06/2026 X rata	Ministero della transizione ecologica (MITE) (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)	M2C2-47	Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	Obiettivo	Produzione di energia rinnovabile da parte di comunità energetiche e auto-consumatori di rinnovabili che agiscono

Fonte: Corte dei conti su dati PCM

CAPITOLO II

ESITI DELLA FASE ISTRUTTORIA

1. Metodologia istruttoria

La fase istruttoria condotta per la presente analisi è risultata particolarmente utile, nonostante la fase ancora iniziale dell'intervento in considerazione delle tempistiche con le quali le banche dati presenti sui siti istituzionali vengono implementate, oltre che della natura del sistema ReGis che ha come finalità principale quella di assegnare le risorse ai soggetti attuatori sulla base della documentazione inserita a rendicontazione degli stati di avanzamento nell'attuazione dei progetti.

L'istruttoria si è avvalsa di richieste formali di elementi informativi e di documentazione non reperibile sui siti istituzionali (ovvero di note istruttorie rivolte all'Amministrazione dell'ambiente) e di momenti di incontro diretto, sotto forma di audizioni, e di contatti telefonici e telematici con i rappresentanti delle stesse strutture ministeriali, già in precedenza contattate.

In data 18 gennaio 2024, al fine di completare con il contraddittorio finale l'istruttoria condotta e non destinata all'adunanza pubblica ma alla Camera di Consiglio, è stata trasmessa, con nota n., la bozza del report all'Amministrazione.

2. Organizzazione dell'Amministrazione per l'attuazione dell'intervento - Governance interna

In base a quanto disposto dall'art. 8 del d. l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108³², presso ciascuna Amministrazione centrale, titolare di interventi PNRR, è

³² Art. 8 d.l. n. 77/2021 "1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (4) 2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 3. La medesima struttura vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di

prevista l'istituzione di una Struttura di coordinamento che: vigili affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto delle condizionalità previste; svolga attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e degli eventuali progetti cofinanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del Piano. Con successivo d. l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, sono state apportate specifiche integrazioni alla disciplina relativa all'Unità di missione del Ministero, che hanno rimodulato la sua struttura³³.

Allo stato attuale la situazione risulta modificata nel senso di seguito rappresentato.

Il d. l. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni in l. 21 aprile 2023, n. 41, all'art. 1 ha previsto la possibilità di riorganizzazione delle unità di missione già istituite presso le amministrazioni titolari degli interventi.

Per l'anzidetta finalità, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, titolare dell'intervento in esame, unitamente ad altri 25 investimenti e 12 riforme, come previsto dal combinato disposto dell'art. 8 del citato d. l. n. 77/2021 e dell'art. 17- *sexies*, c. 1

programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR. 4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa è inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico. 5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea. 6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16".

³³ D. l. 24 febbraio 2023, n. 13 conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41 art. 1 c. 1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di titolarità delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresì, prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attribuite all'unità di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attività svolte dall'unità di missione, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unità di missione.

del d. l. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2021, n. 113, è stata istituita un'Unità di missione *ad hoc*, con d. m. 29 novembre 2021 n. 492, UDCM.

La citata struttura è stata incardinata a livello dipartimentale e denominata Dipartimento dell'Unità di missione per il Pnrr. L'Unità, a sua volta, risulta articolata in una struttura di coordinamento ex art. 5, d.lgs. n.300/1999, due (2) uffici di livello dirigenziale generale sei (6) uffici di livello dirigenziale non generale, come di seguito rappresentato.

Tav. 7 Struttura organizzativa dell'Unità di Missione Pnrr del Mase			
Unità/ufficio	Soggetto responsabile	Ruolo/funzione svolta per PNRR	Attività principali svolte PNRR
Dipartimento PNRR	Capo Dipartimento	Struttura tecnica di coordinamento Referente unico per l'Amministrazione centrale titolare degli interventi	- indirizzo e coordinamento della programmazione strategica e attuativa degli interventi PNRR; - single Contact Point con il Servizio Centrale per il PNRR; - rappresentanza del Dipartimento nelle relazioni con l'esterno; - partecipazione alla Rete dei Referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi; - supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.
L'Ufficio di staff al Capo dipartimento - Ufficio affari generali e segreteria dipartimentale	Capo Dipartimento	Funzioni affari generali e segreteria tecnica	- supporto al Capo Dipartimento nella gestione amministrativa e nell'attività di coordinamento e monitoraggio; - supporto alle attività di comunicazione del Ministero; - attività di studio in ambiti rilevanti per il PNRR; - gestione dei rapporti con gli organi competenti UEED internazionali su tematiche PNRR.
Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo	Direttore Generale	Struttura di Gestione Finanziaria, Controllo, Rendicontazione e Monitoraggio	- garanzia dell'attuazione del sistema di gestione e controllo delle misure MASE del PNRR - garanzia della sana gestione finanziaria e il corretto funzionamento del sistema dei pagamenti; - alimentazione continua del sistema informativo ReGIS con i dati di avanzamento delle misure PNRR; - la rendicontazione puntuale del raggiungimento di milestone e target e degli altri obiettivi posti dal Piano;

Segue Tav. n. 7

Unità/ufficio	Soggetto responsabile	Ruolo/funzione svolta per PNRR	Attività principali svolte PNRR
Ufficio di gestione finanziaria e contabilità	Dirigente di II Fascia	Funzione di gestione finanziaria degli interventi	- ricezione e controlla le domande di pagamento dei Soggetti attuatori; - predispone le richieste di pagamento da trasmettere al Servizio Centrale per il PNRR; - predisposizione di provvedimenti di assegnazione delle risorse; - gestione dei trasferimenti in favore dei Soggetti attuatori degli interventi; - presidio degli adempimenti contabili; - vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati ed attiva, in raccordo con gli Uffici interessati, le occorrenti operazioni di compensazione.
Ufficio di monitoraggio	Dirigente di II Fascia	Funzione di monitoraggio	- alimentazione del sistema informativo ReGiS con dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale; - garanzia del monitoraggio continuo dell'avanzamento degli interventi; - certificazione della completezza e la veridicità dei dati di progetto caricati sul SI; - trasmissione dei dati di monitoraggio al Servizio Centrale per il PNRR;
Ufficio di rendicontazione e controllo	Dirigente di II Fascia	Funzione di controllo e rendicontazione	- Svolgimento delle verifiche preliminari sull'assenza di doppio finanziamento e conflitto d'interessi; - Ricezione e verifica delle domande di rimborso dei Soggetti Attuatori; - verifica della regolarità delle procedure attuative e delle spese dei Soggetti Attuatori; - verifica degli avanzamenti relativi al conseguimento di M&T; - rendicontazione dello stato di avanzamento finanziario e di M&T; - partecipazione alle attività della Rete dei referenti Antifrode del PNRR e al Gruppo per la valutazione del rischio istituito presso il MASE.
Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico	Direttore Generale	Struttura di coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico	- presidio del coordinamento e la gestione dei progetti ammessi a finanziamento e il supporto tecnico

Segue Tav. n. 7

Unità/ufficio	Soggetto responsabile	Ruolo/funzione svolta per PNRR	Attività principali svolte PNRR
Ufficio di coordinamento e gestione progetti	Dirigente di II fascia	Funzione di coordinamento e gestione dei progetti	- assicurazione della supervisione continua dell'avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle misure a livello progettuale e del raggiungimento dei relativi milestone e target; - analisi degli scostamenti rispetto alla programmazione stabilita; - elaborazione delle linee-guida e istruzioni operative destinate ai Soggetti attuatori; - svolgimento delle funzioni di <i>project management ed expediting</i> degli interventi PNRR nei confronti dei Soggetti attuatori; - supporto al Capo Dipartimento nel coordinamento delle attività relative a investimenti e riforme con gli altri Ministeri, Regioni ed Enti Locali.
Ufficio supporto tecnico	Dirigente di II fascia	Funzione di supporto tecnico	- 1.Assistenza nei seguenti ambiti: a. -progettazione e attuazione di incentivi e riforme; b. progettazione degli interventi; c. cura degli aspetti finanziari e giuridico-amministrativi; d. attribuzione e gestione degli incentivi PNRR; e. applicazione della normativa specifica di settore e UE di riferimento, inclusa l'applicazione della normativa in materia di DNSH e aiuti di Stato; - 2.Attivazione e coordinamento: a. -programmi di supporto europei su iniziative PNRR; b. supporto di società controllate, enti e agenzie vigilate, società in-house del Ministero, di cui alla Circolare MEF d. RGS n. 6 del 24 gennaio 2022; - 3.Supporto nella elaborazione delle proposte di carattere normativo volte a semplificare e migliorare l'efficacia del processo di attuazione del PNRR e nella valutazione, da un punto di vista tecnico, degli effetti e dell'efficacia delle proposte normative in materia.

Fonte: Dati Mase

3. Risorse umane a disposizione dell'Amministrazione titolare dell'intervento

Per quanto riguarda le risorse umane interne all'Amministrazione a disposizione per la realizzazione dell'intervento non sono facilmente individuabili, in ragione del fatto che esse operano in modo intersettoriale presso l'Unità di missione.

Quel che è cambiato rispetto alla situazione rappresentata nel precedente rapporto è il numero complessivo che ha subito un'implementazione importante, in quanto alle 23 riferite dall'Amministrazione, nella prima fase istruttoria, se ne sono aggiunte altre oltre alle unità di

personale addette alle attività rientranti nelle funzioni della Direzione generale CEE competente per materia.

A specifico quesito istruttorio l'Amministrazione, nel corso dell'audizione, ha reso noto che per l'attuazione dell'intervento è stato necessario sottoscrivere apposita Convenzione fra Sogesid S.p.A. ed il Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR, volta ad assicurare il supporto tecnico-operativo con personale qualificato.

Come precisato dall'Amministrazione: "La struttura organizzativa del Ministero, rispetto al mese di luglio, risulta rafforzata come di seguito indicato:

- 1) aumento del numero di funzionari in servizio presso il Dipartimento (in totale, ad oggi, sono 45);
- 2) avvio del processo di stabilizzazione dei funzionari assunti come esperti PNRR per un numero pari a 23 unità (ovvero tutti i funzionari che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge alla data di pubblicazione del bando);
- 3) la Convenzione stipulata da MASE e Sogesid il 3 agosto 2023, che ha ulteriormente aumentato le risorse umane a disposizione del Dipartimento di 28 unità.

Inoltre, attraverso le procedure di selezione InPA, attualmente in corso, il Dipartimento potrà disporre delle competenze di nuove figure professionali esperte (ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione dalla Convenzione con Sogesid).

3.1. La Convenzione con Sogesid

La Convenzione è stata sottoscritta in data 3 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del d. l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, che prevede la facoltà per le Amministrazioni centrali di avvalersi del supporto tecnico-operativo di Società a prevalente partecipazione pubblica, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR.

In forza di tale Convenzione, la Sogesid S.p.A. si è impegnata a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze, i servizi tecnico-specialistici a favore dell'Unità di Missione PNRR per l'attuazione del Piano alle condizioni specificate nel Piano Operativo che riporta le attività di supporto tecnico-specialistico richieste alla stessa Società. Tali attività risultano declinate secondo le seguenti linee operative: a) rafforzamento dell'Ufficio del Capo Dipartimento; b) rafforzamento della Direzione Generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM); c) rafforzamento della Direzione Generale

coordinamento gestione progetti e supporto tecnico (DG COGESPRO). La durata della Convenzione è stata fissata fino al 31 dicembre 2024 ed il costo complessivo ammonta ad euro 3.992.134,55 così distribuiti:

- 468.489,79 euro per il Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR (costo del personale al netto di altri costi diretti, spese generali e IVA al 22%);
- 1.264.958,79 euro per la Direzione Generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (costo del personale al netto di altri costi diretti, spese generali e IVA al 22%);
- 533.780,75 per la Direzione Generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico (costo del personale al netto di altri costi diretti, spese generali e IVA al 22%).

A tal proposito, occorre rammentare che l'art. 26, co. 1 del d. l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, ha istituito un fondo volto a garantire il supporto tecnico operativo necessario per l'attuazione delle misure del Piano di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con una dotazione finanziaria pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3.2. Risorse messe a disposizione in forza della Convenzione

La Convenzione prevede che siano messe a disposizione dell'Amministrazione le risorse umane ricapitolate nelle tabelle di seguito riportate, che tengono distinte quelle già contrattualizzate, che sono otto (8), delle quali cinque (5) destinate al rafforzamento dell'Ufficio del Capo Dipartimento, una per il rafforzamento della DG GEFIM e una per il rafforzamento della DG COGESPRO, da quelle da reclutare. Queste ultime sono in totale trentacinque (35), delle quali ventisette (27) per il rafforzamento della DG GEFIM e otto (8) per il rafforzamento della DG COGESPRO.

Tav. n. 8 – Risorse già individuate/contrattualizzate

N.	Anno di assunzione/ contrattualizzazione	Tipo rapporto	Livello	Qualifica /Avviso di riferimento
Linea di attività A) Rafforzamento dell'Ufficio del Capo Dipartimento				
1	Da definire nel Progetto esecutivo	T. Indet.	8/Q.	Impiegato direttivo – Project Manager / Coordinatore specialistica
2		T. Indet. tic.	5	Junior fascia A) – Supporto amministrativo al PM
3		T. Indet. t.c.	5	Junior fascia A) – Supporto amministrativo al PM
4		T. Indet. t.c.	5	Junior fascia A) – Supporto amministrativo all'UdM PNRR
5		T. Indet. t.c.	5	Junior fascia A) – Supporto amministrativo all'UdM PNRR
6		T. Indet. t.c.	5	Junior fascia A) – Supporto amministrativo all'UdM PNRR
Linea di attività B) – Rafforzamento della Direzione Generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM)				
7	Da definire nel Progetto esecutivo	T. Indet. t.c.	8	Impiegato direttivo – Coordinatore DG GEFIM
Linea di attività C) – Rafforzamento della Direzione Generale coordinamento gestione progetti e supporto tecnico (DG COGESPRO)				
8	Da definire nel Progetto esecutivo	T. Indet, t.c.	8	Impiegato direttivo – Coordinatore DG COGESPRO

Fonte: Convenzione Sogesid

Al proposito, la Convenzione prevede, altresì, che, qualora nel corso del periodo di vigenza, si dovessero verificare cessazioni di unità di personale assegnato, Sogesid sia tenuta alla sostituzione con adeguate figure professionali, entro i successivi due mesi, facendo ricorso, se del caso, allo scorrimento delle graduatorie o con la pubblicazione di un nuovo avviso.

Tav. n. 9 – Risorse da individuare/reclutare

N.	Tipo rapporto	Livello/Inquadramento	Data prevista decorrenza contratti	Procedura di individuazione delle risorse
Linea di attività B) – Rafforzamento della Direzione Generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM)				
9	Collaboratore	Senior	15.10.2023	Efficientamento graduatorie attive*/nuovo Avviso di selezione **
10	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
11	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
12	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
13	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
14	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
15	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
16	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
17	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
18	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
19	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
20	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
21	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
22	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
23	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
24	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
25	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
26	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
27	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
28	Collaboratore	Junior	15.10.2023	
29	Collaboratore	Junior	15.10.2023	
30	Collaboratore	Junior	15.10.2023	
31	Collaboratore	Junior	15.10.2023	
32	Collaboratore	Junior	15.10.2023	
33	Collaboratore	Junior	15.10.2023	
34	Collaboratore	Junior	15.10.2023	
35	Collaboratore	Junior	15.10.2023	
Linea di attività C) – Rafforzamento della Direzione Generale coordinamento gestione progetti e supporto tecnico (DG COGESPRO)				
36	Collaboratore	Senior	15.10.2023	Efficientamento graduatorie attive*/nuovo Avviso di selezione **
37	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
38	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
39	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
40	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
41	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
42	Collaboratore	Senior	15.10.2023	
43	Collaboratore	Senior	15.10.2023	

Fonte: Convenzione Sogesid

I costi delle risorse umane per il periodo di vigenza della Convenzione Mase - Sogesid e cioè ottobre 2023 - 31 dicembre 2024 (max 16 mesi) ammontano a più di due milioni di euro

(2.205.905,33 euro). Rileva, in particolare, la voce relativa agli esperti esterni per i quali l'esborso risulta pari a 1.115.461,37 euro.

Tabella n. 10 – Quadro economico convenzione MASE-SOGESID

Rafforzamento dell'Ufficio del Capo Dipartimento					
Risorse Umane - Qualifica (Personale dipendente)	I° annualità (2023)	II° annualità (2024)	n. mesi attività complessivo	n. risorse	Costo complessivo
Senior coordinatore (Liv. 8/Quadro) - Coordinatore specialistico e PM di commessa	12.927,39	84.028,02	16	1	96.955,41
Junior fascia A) (liv. 5) - Supporto amministrativo al PM e alle attività di commessa	17.514,58	113.844,79	16	2	131.359,38
Junior fascia A) (liv. 5) - Supporto all'UdM PNRR	39.407,81	170.767,19	16	3	210.175,00
Totale	69.849,78	368.640,00		6	438.489,79
IRAP (4,82%)					-
Costo presuntivo lavoro straordinario e indennità di trasferta	5.000,00	25.000,00			30.000,00
Totale Risorse umane (dipendenti)	74.849,78	393.640,00			468.489,79
Risorse Umane - Qualifica (Esperti Esterni)	III° annualità (2023)	IV° annualità (2024)	n. mesi attività complessivo	n. risorse	Costo complessivo
Totale Risorse umane (personale esterno)	-	-			-
TOTALE UNITÀ				6	468.489,79
Rafforzamento della Direzione Generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo					
Risorse Umane - Qualifica (Personale dipendente)	I° annualità (2023)	II° annualità (2024)	n. mesi attività complessivo	n. risorse	Costo complessivo
Senior fascia A (liv. 8) - Coordinatore DG GEFIM	16.449,79	71.282,40	41,5	1	87.732,19
Totale	16.449,79	71.282,40		1	87.732,19
IRAP (4,82%)					-
Costo presuntivo lavoro straordinario e indennità di trasferta	3.000,00	5.000,00			8.000,00
Totale Risorse umane (dipendenti)	19.449,79	76.282,40			95.732,19
Risorse Umane - Qualifica (Esperti Esterni)	I° annualità (2023)	II° annualità (2024)	n. mesi attività complessivo	n. risorse	Costo complessivo
Senior Co.Co.Co. - DG Gestione finanziaria	4.540,00	39.346,65	15	1	43.886,65
Senior Co.Co.Co. - DG Gestione finanziaria	9.080,00	78.693,31	13	2	87.773,30
Senior Co.Co.Co. - DG Gestione finanziaria	18.159,99	157.386,61	13	4	175.546,61
Senior Co.Co.Co. - DG Gestione finanziaria	54.479,98	472.159,84	15	12	526.639,82
Senior Co.Co.Co. - DG Gestione finanziaria	15.360,82	266.254,17	15	8	281.614,99
Totale	101.620,79	1.013.840,58		27	1.115.461,37

Fonte: Mase Convenzione Sogesid

Per quanto riguarda le ulteriori risorse ed, in particolare, le attrezzature informatiche (PC e software gestionali), la Convenzione prevede che esse siano acquistate direttamente dalla

Sogesid S.p.A., rivalendosi nei confronti del Ministero esclusivamente per le quote di ammortamento, fermo restando che la proprietà di tali beni strumentali è in capo alla Società.

Diversamente, i costi necessari alla locazione di una sede logisticamente attrezzata e vicina a quella del Ministero, allo scopo di garantire la piena operatività del Gruppo di Lavoro coinvolto nelle attività convenzionali, verranno imputati al Ministero. Tale sede, resa disponibile dall'ottobre 2023, dovrebbe essere dotata di trentotto (38) postazioni fisse (che, con la logica della turnazione del personale non dipendente, possono garantire l'operatività per circa n. 80/90 risorse umane). Nel Piano finanziario risultano ricomprese le voci di spesa relative a: l canone di locazione, spese condominiali, utenze e ammortamento del mobilio e dell'attrezzatura presenti, da rendicontare sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

3.3. Formazione specifica

In ordine alla formazione specifica delle risorse umane assegnate all'intervento in esame, che riguarda un settore particolarmente complesso e tecnologicamente avanzato, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, si è potuto constatare, rispetto al quadro già rappresentato in precedenza, che sono state impartite attività formative anche all'interno dell'Amministrazione e che si è cercato di condividere il *know how* a disposizione dell'Amministrazione con gli enti esterni, attraverso lo scambio di professionalità da parte di Sogesid e di GSE con una modalità collaborativa.

Come precisato dall'Amministrazione “..parallelamente al rafforzamento strutturale del Dipartimento, è stato avviato anche un rafforzamento delle competenze dei funzionari assegnati al Dipartimento stesso, attraverso la frequentazione di corsi (erogati sia da SNA che dal Ministero) e l'accompagnamento tecnico-formativo effettuato dai dirigenti. Ad ogni modo, si evidenzia che gli aspetti dell'Investimento di natura squisitamente tecnica competono al GSE, in qualità di soggetto gestore. In particolare, il GSE svolge un controllo di tipo tecnico sui progetti ammessi a finanziamento, mentre la Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento PNRR effettua i controlli previsti dal Sistema di Gestione e Controllo adottato dal MASE, che sono orientati al rispetto dei principi e delle regole del PNRR e del principio di sana gestione finanziaria. Tali controlli (di c.d. di primo livello) si aggiungono, pertanto, a quelli strettamente tecnici svolti dal GSE. “

4. Le risorse finanziarie utilizzate a valere sulla contabilità speciale intestata al Mase

Al momento, alla luce dell’ultima visura del sistema Sicr, in ordine alle risorse sul conto di tesoreria 6289, la cui titolarità è affidata al Ministero dell’Ambiente e che risulta essere destinato anche all’attuazione dello specifico intervento, come dimostrato dal prospetto di seguito riportato, non vi sono state movimentazioni. Ciò anche tenuto conto della circostanza che l’intervento in esame è ricompreso fra i quarantanove (49) milestone/target, la cui rendicontazione comporta il caricamento di tutta la documentazione sulla piattaforma FENIX della Commissione, aventi scadenza al 30 giugno 2025.

Tav. 11 Il Conto di tesoreria del Mase impiegato per gli interventi Pnrr

Codice conto 000006289 PNRR-Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica							
Data del saldo	Totale entrate al mese precedente	Totale entrate del mese	Totale uscite al mese precedente	Totale uscite del mese	Saldo di cassa	Prenotato non esitato	Disponibilità
05/05/2023	322.847.620	0,00	64.468.799	0,00	454.677.768	0	454.677.768
31/12/2023	743.899.592	11.354	491.626.620	13.376.842	435.206.431	0	435.206.431

Fonte: Cdc su dati Sicr

Dalla lettura dei dati può constatarsi che le entrate acquisite al conto corrente di tesoreria 6289 sono più che raddoppiate dal maggio scorso al 31 dicembre 2023, passando da 322.847.620 euro a 743.899.592 euro, dei quali, in ogni caso, la disponibilità attuale non è molto cambiata (da 454.677.768 a 435.206.431 euro), a fronte delle uscite molto incrementate da 64.468.799 a 491.626.620 euro

5. Attività posta in essere dall’Amministrazione titolare dell’intervento

5.1 La fase programmatica

Per l’attuazione del Piano ed, in particolare, per l’attuazione dell’intervento in parola, l’Amministrazione titolare ha adottato il sotto-riportato cronoprogramma, che rappresenta le tappe dello sviluppo temporale dell’intervento, come programmato originariamente e successivamente modificato alla luce delle successive attività.

Tav. 12 Monitoring step

Cronoprogramma originario		
Descrizione	Step procedurale	Scadenza
Consultazione pubblica dei criteri e modalità per l'attuazione della misura	Approvazioni Documenti/Strumenti di Programmazione Strategica	12/12/2022
Definizione dei criteri e modalità per l'attuazione della misura mediante DM	Approvazioni Documenti/Strumenti di Programmazione Strategica	30/09/2023
Monitoraggio periodico degli impianti rinnovabili (in termini di MW)	Monitoraggio stato avanzamento target	30/09/2023
Avvio presentazione delle istanze da parte delle comunità energetiche/ Comuni	Predisposizione degli atti relativi alla procedura di finanziamento	1/12/2023
Monitoraggio periodico degli impianti rinnovabili (in termini di MW)	Monitoraggio stato avanzamento target	31/03/2024
		30/09/2025
		31/03/2026

Fonte: Corte dei conti Mase

In sede istruttoria, l'Amministrazione ha precisato (v. nota prot. CdC n. 44 del 5 gennaio 2024, pag. 3) che le tempistiche volte al raggiungimento di milestone e target sono contenute nel decreto ministeriale che è stato sottoscritto in data 6 dicembre 2023 e che ha superato in data 24 gennaio 2024 il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, divenendo produttivo dei suoi effetti. Da quest'ultima data decorrono i termini individuati come di seguito riportato:

a) entro trenta (30) giorni (dall'entrata in vigore del citato decreto ministeriale) ovvero entro il 23 febbraio 2024 l'approvazione, su proposta del GSE e previa verifica dell'Arera, alla luce del testo integrato sull'autoconsumo diffuso (TIAD), delle regole operative per l'accesso agli incentivi;

b) entro quarantacinque (45) giorni dall'entrata in vigore del decreto che fissa le regole operative, ovvero entro l'8 aprile 2024 il GSE avvia la Piattaforma per la presentazione delle richieste di accesso ai contributi da parte delle CER e delle CACER ubicati in comuni con pop. < 5000 ab.;

c) al 31 marzo 2025, è fissato il termine ultimo per l'invio delle richieste di accesso al contributo, al fine di garantire il raggiungimento della Milestone al 31 dicembre 2025;

d) al 30 giugno 2026, è fissato il termine ultimo per l'entrata in esercizio degli impianti che accedono al contributo al fine di garantire il raggiungimento del Target nella medesima data.

Sul punto l'Amministrazione ha chiarito che il testo del decreto è stato "approvato con decisione della Commissione europea C(2023) 8086 *final* del 22 novembre 2023, con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di

aiuto di cui al decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”

6. Il rispetto del Cronoprogramma

Analogamente a quanto osservato nel precedente rapporto, anche per il II semestre 2023, il grado di realizzazione degli step di cui al cronoprogramma individuato dall'Amministrazione titolare dell'intervento, appare soddisfacente.

Le scadenze fissate a livello nazionale e già superate riguardano: a) la consultazione pubblica propedeutica all'emanazione delle regole per l'attribuzione dei contributi, issata alla fine dell'anno 2022, che era stata rispettata, alla luce di quanto comunicato nel corso della precedente istruttoria,³⁴ b) l'adozione del decreto ministeriale che disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione e definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'investimento in parola fissata al 30 settembre 2023.

Il suddetto decreto ministeriale è stato adottato in data 6 dicembre 2023 in attuazione del d.lgs. n. 199/2021, ed ha superato il vaglio dei servizi della Commissione europea, in fase di notifica ex art. 10 Reg. Ue 22022/2560, al fine di garantire la preliminare verifica della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.

Sul punto, deve ribadirsi quanto già sottolineato a proposito del fatto che il citato d.lgs. n. 199 all'art. 8 prevedeva che i decreti attuativi delle disposizioni ivi recate dovessero essere adottati entro 180 giorni (6 mesi) dalla sua entrata in vigore (15 dicembre 2021) e che tale termine risultava ampiamente superato ancor prima che la misura riconfluisse nell'ambito del PNRR e acquisisse anche le connotazioni dell'intervento in parola.

Infatti, la bozza di decreto è stata notificata alla Commissione a giugno del 2023 ed ha attraversato una lunga fase interlocutoria, superata solo alla fine del mese di novembre del 2023, ampiamente dopo la scadenza sia del termine previsto dal citato decreto legislativo, che di quello del 30 settembre 2023 riportato nel cronoprogramma dello specifico investimento.

³⁴ Infatti, in data 28 novembre 2022 il Mase ha pubblicato sul sito istituzionale l'avviso di avvio della consultazione pubblica rivolta ai cittadini, alle imprese, ai consumatori, nonché a tutti gli interlocutori istituzionali di riferimento in campo ambientale, circa lo schema di decreto da adottare per le comunità energetiche rinnovabili al fine di raccogliere, in modo condiviso, osservazioni e proposte di modifica. Tale consultazione si è conclusa in data 12 dicembre 2022 nel rispetto del termine indicato.

Il decreto è stato firmato in data 6 dicembre 2023 e successivamente, in data 18 dicembre 2023, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, che lo ha ammesso al visto e conseguente registrazione, in data 24 gennaio 2024. Dalla data della sua entrata in vigore decorrono tutti i termini allo stesso connessi e collegati. Come accennato sopra, entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore dell'anzidetto decreto dovranno essere approvate con decreto Mase e su proposta del GSE, previa verifica di Arera, le regole operative per l'accesso agli incentivi, comprensive dello schema di avviso pubblico per l'accesso all'incentivo. Nei successivi quarantacinque (45) giorni dall'entrata in vigore delle regole il GSE avvierà la Piattaforma per l'invio delle richieste di contributi da parte delle comunità energetiche rinnovabili, ubicati in comuni con pop. < 5000 ab.

Appare necessario sottolineare come il decreto ministeriale non tratti solo della misura Pnrr ma anche degli incentivi per la condivisione dell'energia previsti dal d.lgs. n. 199/2021. Questo aspetto, che è stato giustificato dall'Amministrazione nel corso dell'istruttoria in termini di correttezza e completezza dell'azione amministrativa, in realtà, rappresenta un aspetto critico che è emerso dall'analisi svolta. Come asserito dalla stessa Amministrazione, infatti, la lunga trattativa con la Commissione per ottenere il nulla osta al decreto ministeriale sottoscritto in data 6 dicembre 2023 sarebbe stata motivata essenzialmente dalle disposizioni ivi contenute relative all'attuazione del d.lgs. n. 199/2021, che, come peraltro si è già accennato in precedenza, avrebbe dovuto essere realizzata entro il mese di giugno 2022.

Oltre a ciò vi è da dire che nel complesso il testo che è stato adottato appare di difficile comprensione, proprio in ragione della compresenza di disposizioni eterogenee nelle finalità e nei destinatari e questa sua caratteristica potrebbe comportare delle difficoltà di carattere applicativo.

7. Il D.M. 6 dicembre 2023: differenze fra i testi predisposti dal Mase

Come accennato sopra, il decreto in questione ha superato, prima della sua adozione, una lunga fase di gestazione, che è stata monitorata anche dall'analisi condotta in sede istruttoria.

Alla luce della lettura raffrontata della versione notificata alla Commissione nel luglio 2023 e trasmessa alla Corte dei conti (con nota prot. n. 2571 del 17 luglio 2023) nell'ambito dell'istruttoria per il rapporto approvato con deliberazione n. 55/2023, e quella trasmessa con nota prot. n. 44 del 5 gennaio 2024 per l'istruttoria della presente analisi sono emerse alcune

differenze che si riepilogano di seguito, unitamente alle motivazioni addotte nella successiva fase istruttoria dall'Amministrazione per la loro giustificazione.

Le premesse nella versione del decreto del luglio 2023 erano in totale 94 e non 91, quante sono nella versione attuale, essendo venute meno quelle relative alle disposizioni introdotte dal d. l. 1 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia e del gas naturale per lo sviluppo delle energie rinnovabili, dal d. l. 17 maggio 2022, n. 50, art. 9 che ha introdotto una disciplina specifica per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, nonché dal d. l. 23.09.2022, n. 144 che ha introdotto una disciplina specifica per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili in capo ai Ministeri dell'interno, della giustizia e agli uffici giudiziari. Il venir meno delle citate premesse di diritto trova riscontro nelle modifiche introdotte nel testo del decreto che le richiama.

Ovviamente nel nuovo decreto sono stati aggiunti il numero e la data della decisione della Commissione europea n. 8086 del 22 novembre 2023, con la quale non sono state sollevate obiezioni nei confronti della misura di aiuto in quanto ritenuta compatibile con il mercato interno.

Nell'intento di dare maggiore risalto al richiamo che il decreto fa nei confronti delle disposizioni del d.lgs. n. 199/2021 per la condivisione dell'energia è stato specificato meglio che i membri delle CER devono essere PMI e la partecipazione non deve costituire attività industriale principale.

Oggetto dell'incentivazione non è *l'asset*, ovvero l'impianto, bensì la condivisione dell'energia e non a livello di rete nazionale, quanto piuttosto di configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche. Ciò in vista dell'ottenimento di risultati non tanto e non soltanto economici e remunerativi quanto sociali ed ambientali.

Le CER, sebbene non siano create per fare guadagni, ma piuttosto per ottenere benefici di carattere socio- ambientale, comunque, sono per la Commissione *undertaking* e cioè imprese, perché fanno attività di vendita di energia. La Commissione, nel corso della lunga trattativa, ha sottolineato che l'intensità dell'aiuto non doveva superare una certa quota di incentivazione e, quindi, una parte dell'incentivo doveva avere finalità benefiche, dedicate ad investimenti per la valorizzazione del territorio. *L'extra-remunerazione*, solo se dedicata a soggetti e non ad imprese, poteva non essere considerata aiuto di stato. Così il decreto è stato modificato nel senso indicato.

Sono cambiati due requisiti per l'accesso agli incentivi da parte dei potenziali soggetti beneficiari: lett. c) ora le CER devono risultare regolarmente costituite alla data di entrata in

esercizio degli impianti, mentre prima dovevano esserlo alla data di presentazione delle domande di accesso agli incentivi (questo decreto proprio perché recepisce il d.lgs. n. 199/2021 va ad impattare sulle tariffe); la variazione si è resa necessaria per adattare il testo dal tema della tariffa a quello dell'incentivo e lett. g) che prevedeva solo che le CACER assicurassero completa adeguata preventiva informativa a tutti i consumatori finali circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante. Impatta solo sulla tariffa.

All'art. 8, c. 1 è stato eliminato il periodo relativo all'accesso ai contributi, la cui concessione era disposta originariamente con provvedimento ministeriale, che attualmente non è indicato per la concessione dei benefici, in quanto l'incentivo potrebbe, alla luce delle regole di successiva emanazione, essere erogato da GSE che non è una società *in house* e che quindi non avrebbe la rappresentatività del Ministero. GSE è il soggetto gestore in forza di quanto previsto dall'art. 9 dello stesso decreto ministeriale ma svolgerà la sua attività sulla base di una Convenzione non ancora sottoscritta al gennaio 2024.

Le modifiche apportate hanno interessato, altresì, l'art. 15, che in precedenza riguardava le Cer costituite dai Ministeri della difesa, dell'interno, della giustizia e dalle Autorità del sistema portuale e che nel testo licenziato ha una rubrica diversa relativa alla partecipazione delle configurazioni di autoconsumo ubicate in altri Paesi. A tal proposito è bene precisare, alla luce della risposta fornita dall'Amministrazione allo specifico quesito istruttorio, che l'articolo in questione, non riguarda la misura Pnrr ma solo l'attuazione delle incentivazioni ex d.lgs. n. 199/2021. Per questo è possibile che si rivolga anche a Paesi esteri, non avendo riguardo agli incentivi del Piano nazionale che non possono che essere rivolti a potenziali beneficiari collocati sul territorio italiano.

8. La Quota Sud

In forza di quanto previsto dall'art. 2, c. 6-*bis* del d.l. n. 77/2021³⁵, le amministrazioni titolari di interventi sono tenute ad assicurare che, in sede di definizione delle procedure di

³⁵. L'art. 2 al c. 6 *bis* recita: ".....Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.

attuazione, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno, facendo salve le specifiche allocazioni previste dal Pnrr³⁶.

Sullo specifico punto, affrontato anche nel corso dell'audizione informale tenutasi in data 15 gennaio 2024, l'Amministrazione ha sottolineato quanto già rappresentato in sede di controdeduzioni al rapporto riguardante il I semestre 2023 (v. nota prot. n. 2557 del 13 luglio 2023), ovvero che per la misura di cui trattasi il Pnrr prevede una destinazione vincolata ai comuni con popolazione <5000 abitanti. Questi ultimi ammontano complessivamente a 5.534 e la quota ipotizzata di risorse da destinare a comuni dell'area Sud del Paese dovrebbe ammontare a circa 880 mln di euro, ovvero al 40 per cento delle risorse complessive.

9. La fase attuativa

Innanzitutto, è importante premettere che, alla luce del d.lgs. n. 199/2021 di recepimento della direttiva (Ue) 2018/2001, l'Amministrazione ha cercato di definire i principi e le modalità per assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione previsti a livello nazionale e di Pnrr, anche in vista di una sua quanto più rapida attuazione.

Al contempo, il Ministero aveva formulato, nel settembre 2022, una proposta di revisione della decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nella quale si prevedeva la concessione dell'agevolazione sotto forma di prestito a tasso zero sul 100 per cento delle spese ammissibili, recentemente modificata con il contributo a fondo perduto sul 40 per cento delle spese ammissibili. Analogamente a quanto accaduto per altre tipologie di interventi in energia rinnovabile.

Tale correzione della descrizione della Milestone M2C2 -46 era già stata autorizzata dalla Commissione europea (cfr. comunicazione RGS prot. n. 10347 del 18 gennaio 2023).

Al riguardo, l'Amministrazione ha ulteriormente precisato che, in seguito alla modifica della tipologia di investimento, sono stati definiti, in dettaglio, i criteri ed i contenuti del finanziamento destinato alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle Comunità energetiche rinnovabili situate nei comuni con meno di 5000 abitanti che potranno cumulare

³⁶ Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR, è tenuto a verificare il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, a sottoporre gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative. Inoltre, si rammenta che con la circolare del Ministro per il Sud, di data 15 ottobre 2021, sono state diramate a tutte le Amministrazioni le linee guida per il rispetto del vincolo di destinazione.

tale forma di sostegno alle tariffe agevolate per l'energia auto-consumata previste dallo stesso decreto.

Come riportato nella nota istruttoria prot. n. 44 del 5 gennaio 2024, , l'impatto negativo dell'inflazione ha comportato un consistente aumento dei prezzi delle materie prime e di qui la necessità di un riallineamento in basso del target finale della capacità di produzione che è passata dall'installazione di almeno 2.000 MW da fonti rinnovabili a 1.730 MW. Contestualmente è stato eliminato il riferimento alla produzione indicativa di 2500 GWh/anno, nella nuova versione del PNRR approvata nella seduta Ecofin dell'8 dicembre 2023.

9.1 La regolamentazione della fase attuativa

Alla luce di quanto riferito dall'Amministrazione dell'ambiente e della sicurezza energetica, titolare dell'intervento, la regolamentazione della fase attuativa è contenuta nel decreto ministeriale, trasmesso in copia, nella sua versione approvata dai Servizi della Commissione europea, che lo hanno considerato compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato, e, allo stato, sottoposto alla verifica di legittimità degli organi di controllo.

Le tempistiche decorrenti dall'entrata in vigore del citato decreto sono state già menzionate in precedenza ed è su tali scadenze che si sta concentrando l'attività dell'amministrazione in questo inizio anno 2024.

Il suddetto decreto, del quale si è diffusamente trattato nei precedenti paragrafi, nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, riveste una duplice valenza. Infatti, da una parte, (Tit. II) esso contiene la disciplina delle modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo in vista della condivisione dell'energia rinnovabile. Nello stesso tempo il Tit. III del decreto definisce i criteri in virtù dei quali erogare, in attuazione della Missione 2, Componente 2 , Investimento 1.2.i contributi a fondo perduto, fino al 40 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili anche abbinati a sistemi di accumulo di energia.

Deve appuntarsi che la prospettiva temporale di applicazione delle due misure, ivi disciplinate, non risulta conforme, in quanto mentre per il Tit. II le disposizioni troveranno applicazione fino al trentesimo giorno successivo alla data del conseguimento della potenza incentivata di 5 GW, ovvero in ogni caso fino al 31 dicembre 2027, le disposizioni del Tit. III

avranno a riferimento l'ambito temporale del PNRR ovvero troveranno applicazione fino al 31 dicembre 2026.

Su questo specifico punto deve sottolinearsi un aspetto importante che è quello della produzione indicativa che è rimasto nel testo vigente (art. 1) pari a 2500 GWh/anno pur essendo stato tale parametro dismesso dalla nuova versione del PNRR approvata da Ecofin. L'Amministrazione in sede di audizione ha motivato tale decisione in termini di opportunità per il conseguimento effettivo dell'obiettivo.

Alla luce di quanto previsto nel decreto, il ruolo di soggetto gestore per l'attuazione della misura risulta affidato al Gestore dei servizi energetici (GSE Spa), sulla base di una convenzione, che verrà sottoscritta successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto.

Ai sensi del Tit. II del decreto, soggetti beneficiari delle risorse attribuite a titolo di incentivo sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (Cacer), per gli impianti a fonti rinnovabili che rispettino i requisiti richiesti nello stesso decreto.

Per l'accesso agli incentivi di cui al Tit. II i soggetti potenzialmente beneficiari devono formulare domanda al GSE e allegare la richiesta documentazione. Alla copertura dei costi connessi alla realizzazione della Convenzione si procederà ricorrendo al corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi al beneficio. Gli incentivi sono cumulabili con i contributi in conto capitale disciplinati nell'ambito del PNRR in forza del Tit. III dello stesso decreto.

Sono considerati soggetti beneficiari dell'intervento di cui trattasi, sotto forma di contributi in conto capitale, le comunità energetiche rinnovabili ed i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ubicati in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il decreto prevede la cumulabilità degli incentivi e dei contributi in conto capitale pur nel rispetto del principio del doppio finanziamento.

Il sistema di erogazione dei contributi è previsto a sportello, con presentazione delle domande al Gestore su apposito sito (www.gse.it) mentre non è più previsto che la concessione sia disposta con provvedimento ministeriale come era nella precedente versione dell'art. 8 (cfr. *supra* Cap. par.). Le regole operative riassunte all'art. 11 del decreto saranno ratificate con apposito provvedimento ministeriale su proposta del Gestore e previa verifica da parte di Arera, ai sensi del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD).

Le modalità di erogazione del contributo in conto capitale sono stabilite dall'art. 10 del decreto in parola.

Il soggetto gestore svolgerà le attività di monitoraggio previste dagli artt. 33 e 48 del d.lgs. n. 199/2021,³⁷ per quanto riguarda l'incentivazione tariffaria e svolgerà le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo allo stesso spettanti in qualità di soggetto gestore dell'intervento di cui trattasi.

9.2. Le Convenzioni per l'attuazione dell'intervento

Alla luce di quanto previsto dal c. 2 dell'art. 9 del d. l. n. 77/2021 che consente alle amministrazioni, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, di avvalersi del supporto tecnico-operativo fornito da società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di quanto disposto dal successivo art. 10 in ordine alla possibilità per le medesime amministrazioni di fare ricorso, per la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal

³⁷ D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 art. 38 (Monitoraggio e analisi di sistema) 1. Ai fini di garantire un sistema di monitoraggio delle configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, anche in continuità con le attività avviate in attuazione dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:

a) il GSE provvede a monitorare l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento degli oneri generali di sistema e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti;

b) la Società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A. (di seguito: RSE), anche in esito alle campagne di misura e monitoraggio già attivate in attuazione dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, avvia una verifica degli effetti tecnici ed economici delle configurazioni e delle loro interazioni anche prospettiche con il sistema elettrico, individuando anche gli eventuali effetti sui costi di dispacciamento e sui criteri di allocazione dei servizi di rete.

2. Gli esiti delle attività di monitoraggio di cui al comma 1 sono trasmessi e resi disponibili per via informatica con cadenza annuale al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di rispettiva competenza, nonché alla Regione e ai Comuni territorialmente competenti per migliorare il livello di conoscenza dello stato di realizzazione delle configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo.

Art. 48 (Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni)

1. Il GSE, tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, aggiorna e integra la produzione statistica in materia di energia nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, perseguendo le seguenti finalità:

a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote dei consumi finali lordi complessivi e settoriali coperti da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell'energia, e successive modificazioni, tenendo conto anche dei trasferimenti statistici tra Stati membri;

b) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote dei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento coperti da fonti energetiche rinnovabili e calore di scarto, nonché il raggiungimento complessivo degli obblighi in materia di incorporazione delle rinnovabili nei trasporti;

c) assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera a) consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, garantendone uniformità e coerenza con il dato nazionale;

d) assicurare la produzione e l'informazione statistica sui consumi finali di energia attraverso la loro disaggregazione territoriale, settoriale e funzionale, in coerenza con le linee del sistema statistico europeo, anche al fine di monitorare i fenomeni della mobilità sostenibile e della povertà energetica

e) assicurare il monitoraggio degli interventi oggetto d'obbligo di incorporazione di fonti di energia rinnovabile in edifici nuovi o ristrutturati.

PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, ad apposite convenzioni, aventi ad oggetto il supporto tecnico-operativo di società in house, qualificate ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione stipulerà con il soggetto gestore GSE una Convenzione entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

10. Modalità di finanziamento degli investimenti

In forza di quanto previsto dal decreto ministeriale (art.10), l'erogazione del contributo a fondo perduto ai soggetti beneficiari avverrà da parte di GSE: a) su espressa richiesta da parte dei beneficiari, un'anticipazione fino al 10% del contributo secondo le modalità e le garanzie individuate nelle regole operative di cui all'articolo 11; b) in alternativa alla precedente lettera a), sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate (l'elenco di spese ammissibili è contenuto nell'all. 2 del d.m. che individua anche i massimali)³⁸, in un'unica soluzione o in più quote, in considerazione degli importi da erogare e della potenza degli impianti da incentivare ed in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; c) in ogni caso, le quote a saldo sono erogate sulla base della presentazione al GSE della richiesta di rimborso finale da parte del beneficiario, comprensiva della documentazione a comprova della conclusione dei progetti agevolati e a valle dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione degli incentivi di cui al Titolo II.

11. Coerenza della regolamentazione interna con le vigenti disposizioni

Per quanto riguarda la coerenza della regolamentazione interna adottata dall'Amministrazione con le norme vigenti e le disposizioni impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze con d. m. 11 ottobre 2021 e con Circolari Mef 14 ottobre 2021, n. 21, 29 ottobre 2021, n. 25, 14 dicembre 2021, n. 31, 30 dicembre 2021, n. 32, 31 dicembre 2021, n. 33, 10 febbraio 2022, n. 9, 21 giugno 2022, n. 27, 11 agosto 2022, n. 30, 2 gennaio 2023, n. 1 occorre premettere che il decreto ministeriale fa espresso rinvio alle disposizioni citate. Nonostante tale asseverazione, deve ribadirsi quanto già osservato sopra ed aggiungersi che l'aver condensato in uno stesso decreto ministeriale la disciplina relativa agli incentivi di cui al d.lgs. n. 199/2021 e quella riguardante l'attuazione dell'intervento M2C2 1.2 di cui trattasi

³⁸ Massimali previsti dall'all. 2 del d.m. 6 dicembre 2023 : 1500 euro/KW per impianti fino a 20 kW; 1.200 euro/kW per impianti > 20kW e fino a 200 kW; 1.100 euro/kW per impianti > 200kW e fino a 600 kW; 1.050 euro/kW per impianti > 600kW e fino a 1.000 kW.

ha già prodotto effetti non positivi, ritardando l'attuazione di tale misura e soprattutto creano confusione per quanto riguarda la *ratio* sottesa alle disposizioni che regolamentano una materia già di per se complessa e tecnologicamente caratterizzata.

Come già affermato, sarà necessario poter verificare l'effettiva corrispondenza con la disciplina euro-unitaria e nazionale in materia dell'applicazione che alla stessa verrà data, non solo in forza del decreto ministeriale, oramai avente carattere di definitività, quanto piuttosto alla stregua delle regole operative che, data l'estrema eterogeneità delle previsioni ivi contenute, dovrà essere dimostrata nella fase attuativa vera e propria.

CAPITOLO III

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

1. Considerazioni conclusive dell'istruttoria e raccomandazioni

L'intervento in esame si colloca nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione ecologica", Componente 2 (M2C2), il cui obiettivo è quello di contribuire al raggiungimento dei target strategici di decarbonizzazione (attraverso cinque linee di riforme e investimenti). In particolare, nella prima linea, la cui finalità è quella di incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, risulta incluso l'intervento oggetto di analisi 1.2 – che ha come finalità programmata, alla luce della decisione di esecuzione del Consiglio (COM(2021) 344), come modificata dalla decisione Ecofin 1291 dell'8 dicembre 2023, la diffusione della sperimentazione dell'auto-produzione di energie rinnovabili, sostenendo, a tal fine, le configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER) e le comunità energetiche rinnovabili (CER), situate nel territorio dei comuni, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, in cui sono ubicati gli impianti di produzione.

Nell'ambito della revisione del Pnrr, approvata con la CID, anche l'intervento in esame ha visto modificati i suoi obiettivi ed, in particolare, quello di fornire sostegno allo scopo di consentire l'installazione di almeno 1.730 MW di capacità aggiuntiva da fonti rinnovabili. È stato eliminato il riferimento alla produzione indicativa di 2 500 GWh/anno, accoppiati a sistemi di stoccaggio dell'energia. Infine, il meccanismo di incentivazione, pur rimanendo destinato allo stesso target (CER e configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti), tuttavia, ha cambiato natura, passando da prestito (100 % delle spese ammissibili) a contributo a fondo perduto (40 % delle spese ammissibili).

Riassuntivamente e non esaustivamente rispetto a quanto contenuto nelle specifiche parti del presente rapporto, si ritiene di voler formulare alcune considerazioni conclusive scaturite dall'analisi, che ha preso le mosse dagli esiti della deliberazione della Sezione 20 luglio 2023, n. 55, e che è stata svolta sulla base degli elementi informativi raccolti in fase preistruttoria e di quelli forniti dall'Amministrazione nel corso dell'istruttoria.

In merito alle risorse umane utilizzate per l'attuazione dell'intervento considerato, alla luce delle informazioni fornite dal Mase in sede di istruttoria, si evidenzia l'impegno profuso nel II semestre del 2023 per migliorare la situazione precedentemente acclarata di grave carenza di professionalità per la realizzazione di un intervento come quello oggetto di analisi, ad elevata

componente tecnologica. Al riguardo, la Convenzione, sottoscritta con Sogesid, nell'agosto del 2023, dovrebbe comportare un deciso miglioramento della situazione delle risorse a disposizione anche in termini di esperti del settore. Tuttavia, non può non sottolinearsi l'elevato costo dell'anzidetta Convenzione per quanto riguarda proprio l'immissione a tempo determinato di esperti della materia nell'organico dell'Amministrazione, oltre che di personale avente specifiche competenze di tipo finanziario-contabile.

In ordine all'avvenuto rispetto delle scadenze, l'unico termine venuto a scadenza nel periodo considerato dalla presente analisi è stato quello del 30 settembre 2023, previsto dal cronoprogramma interno e relativo alla definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della misura, mediante apposito decreto ministeriale. Tale scadenza non è stata rispettata in ragione della lunga fase di "trattativa" con la Commissione europea che l'Amministrazione ha dovuto affrontare in fase di notifica della bozza di decreto, ai sensi della vigente disciplina in materia di aiuti di Stato. La bozza del decreto ha subito, infatti, ripetuti rimaneggiamenti ed è stata più volte modificata e la presente analisi da conto anche delle modifiche più importanti che si sono evidenziate nel confronto fra i due testi. La stesura definitiva del decreto ministeriale è stata licenziata dagli Uffici della Commissione solo il 28 novembre 2023 per essere sottoscritta dal Ministro in data 6 dicembre 2023 e successivamente inoltrata ai competenti Uffici per essere sottoposta ai controlli di legittimità previsti dalla vigente disciplina.

Dall'entrata in vigore del decreto in parola (24 gennaio 2024) decorrono i termini per l'adozione, su proposta del GSE e previa verifica dell'Arera, alla luce del testo integrato sull'autoconsumo diffuso (TIAD), delle regole operative per l'accesso agli incentivi (scad. 23 febbraio 2024). Entro quarantacinque (45) giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto, ovvero entro l'8 aprile 2024, GSE dovrà avviare la Piattaforma per la presentazione delle richieste di accesso ai contributi sulla base della Convenzione sottoscritta con il Mase. Queste ultime rappresentano le prossime scadenze del cronoprogramma interno, oggetto di successivo monitoraggio da parte degli organi di controllo e di questa Sezione.

Risultano, invece, ancora di là da venire le scadenze rappresentate da Milestone e Target dello specifico intervento, che si collocano rispettivamente al 31 dicembre 2025 ed al 30 giugno 2026, ma il cui rispetto, appare strettamente connesso al rispetto degli steps individuati dal suddetto cronoprogramma operativo.

Per quanto concerne il citato decreto ministeriale, entrato in vigore a far data dal 24 gennaio 2024, predisposto, anche, allo scopo di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal nostro Paese al 2030, è bene sottolineare che esso reca la disciplina sia delle modalità di

incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili, in configurazioni di autoconsumo, di cui al d.lgs. n. 199/2021 e sia delle modalità di concessione dei contributi a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del PNRR. A tal ultimo proposito, appare utile ribadire che il citato d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 all'art. 8 aveva previsto l'adozione di tale decreto entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore. Dunque, per la parte di incentivazione tariffaria il decreto in parola è intervenuto tardivamente rispetto alle scadenze già fissate dalla normativa nazionale di settore. Oltre a ciò, non può non rimarcarsi che la compresenza nello stesso provvedimento di disposizioni eterogenee ha contribuito, in modo importante, a rallentare le operazioni di attuazione dell'intervento PNRR che, ovviamente, non avrebbe avuto necessità di essere sottoposto alla notifica alla Commissione europea, in ossequio alla disciplina in materia di aiuti di Stato. Oltre a quanto sopra, si esprime qualche perplessità anche in ordine alla trasparenza e comprensibilità di un testo che appare piuttosto complesso e articolato e che, comunque, avrà necessità di essere meglio dettagliato alla luce della successiva regolamentazione.

Infine, si ritiene necessario sottolineare, ancora una volta, l'aspetto della programmazione già in precedenza stigmatizzato e che necessita di particolare attenzione, relativo al rispetto della quota Sud del 40 per cento degli investimenti finanziati a valere sulle risorse dell'intervento in esame. Infatti, pur prendendosi atto delle argomentazioni fornite dall'Amministrazione, in sede istruttoria, e delle proiezioni al momento formulate, per una più completa ed avveduta valutazione, non può che farsi rinvio ad un successivo momento, in considerazione della fase ancora iniziale dell'attuazione dell'investimento, rammentando, al contempo, la rilevanza di tale parametro, che deve essere attentamente programmato e seguito nella sua attuazione, soprattutto in riferimento a obiettivi particolarmente performanti.

APPENDICE

Premessa

La presente Appendice contiene alcune tavole e grafici che completano la descrizione dei risultati dell'analisi condotta in merito allo stato di attuazione dell'intervento M2C2 1.2.

In particolare, la tav. 13 sotto-riportata riepiloga le sovvenzioni supplementari che sono state distribuite fra gli Stati membri in virtù della neo introdotta Missione REPowerEU evidenziando che l'Italia e la Finlandia sono state i due Paesi che hanno ottenuto la quota più elevata di risorse aggiuntive (2,76 mln di euro), seguite dalla Spagna e dalla Romania (2,6 mln di euro) nonché dalla Francia e dalla Slovenia (2,32 mln di euro).

Tav. n. 13 - Sovvenzioni supplementari REPowerEU per Stato membro

Stato membro	Quota (% del totale)	Importo (in euro, a prezzi correnti)
Belgio	1,41 %	282.138.922
Bulgaria	2,40 %	480.047.020
Cechia	3,41 %	681.564.712
Danimarca	0,65 %	130.911.150
Germania	10,45 %	2.089.555.318
Estonia	0,42 %	83.422.597
Irlanda	0,45 %	89.598.110
Grecia	3,85 %	769.221.929
Spagna	12,93 %	2.586.147.350
Francia	11,60 %	2.320.955.407
Croazia	1,35 %	269.441.467
Italia	13,80 %	2.760.000.000
Cipro	0,26 %	52.487.457
Lettonia	0,62 %	123.982.817
Lituania	0,97 %	282.138.922
Lussemburgo	0,15 %	480.047.020
Ungheria	3,51 %	681.564.712
Malta	0,15 %	130.911.150

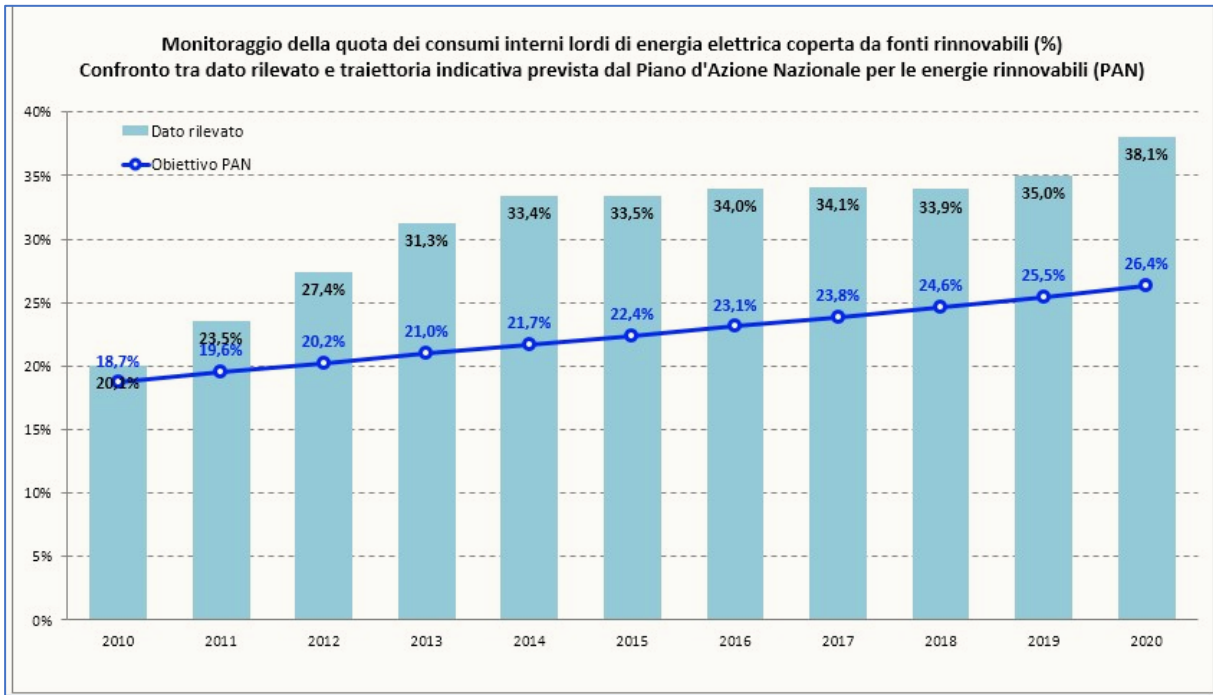
Segue Tav. n. 13

Stato membro	Quota (% del totale)	Importo (in euro, a prezzi correnti)
Paesi Bassi	2,28 %	2.089.555.318
Austria	1,05 %	83.422.597
Polonia	13,80 %	89.598.110
Portogallo	3,52 %	769.221.929
Romania	7,00 %	2.586.147.350
Slovenia	0,58 %	2.320.955.407
Slovacchia	1,83 %	269.441.467
Finlandia	0,56 %	2.760.000.000
Svezia	0,99 %	52.487.457

Fonte: GSE

Il grafico di seguito riportato espone gli esiti del monitoraggio effettuato nell’ambito delle sue competenze istituzionali da GSE relativamente alla quota di consumi interni lordi di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili con riferimento al periodo 2010-2020. Dall’osservazione dell’andamento del fenomeno rappresentato emerge chiaramente come si sia verificata una tendenza in ascesa della quota di consumi con un incremento percentuale rilevato superiore rispetto alla traiettoria indicativa prevista dal Piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili. Gli stessi dati sono esposti nella Tav. n. 14.

Grafico n. 2 – Monitoraggio della quota di consumi interni lordi



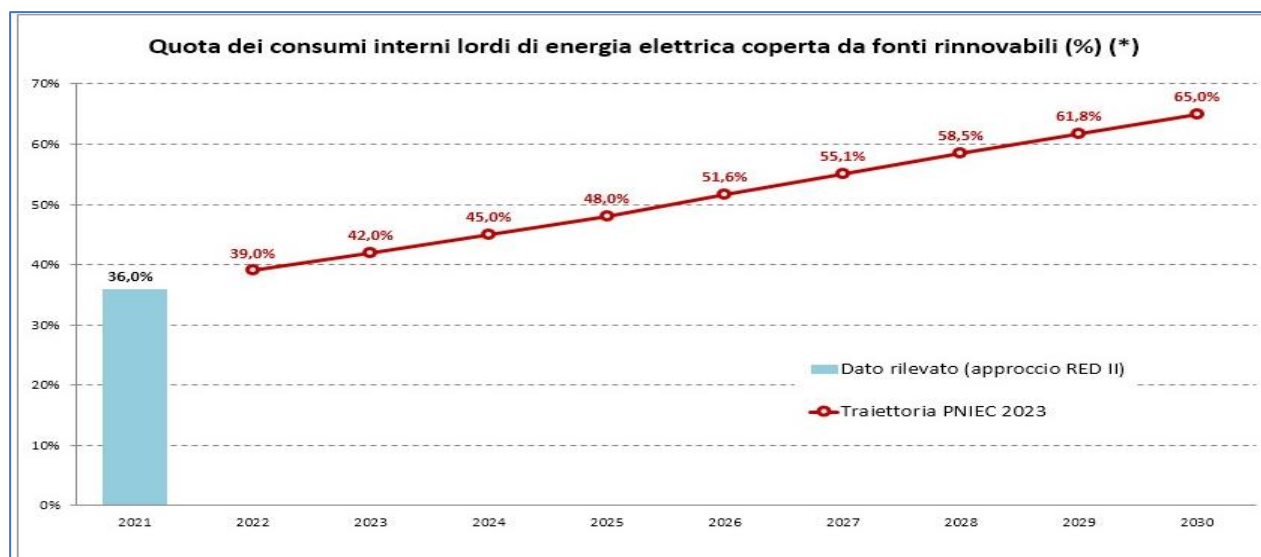
Fonte: GSE

Tav. n. 14 - Monitoraggio della quota dei consumi interni lordi di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili (%)

Confronto tra dato rilevato e traiettoria indicativa prevista dal Piano d'Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAH)						
	Produzione elettrica lorda da na lkteP/		CIL (kTeP)		% (FER/CFL)	
	Dato rilevato	Traiettoria PAN	Dato rilevato	Traiettoria PAN	Dato rilevato	Traiettoria PAN
2010	5.924	5 744	29.487	30.704	20,1%	18,7%
2011	7.013	6.038	29.783	30.856	23,5%	19,6%
2012	8.026	6.279	29.269	31.009	27,4%	20,2%
2013	8.883	6.541	28.379	31.161	31,3%	21,0%
2014	9.248	6.791	27.673	31.313	33,4%	21,7%
2015	9.435	7.045	28.198	31.465	33,5%	22,4%
2016	9.504	7.306	27.942	31.618	34,0%	23,1%
2017	9.729	7.575	28.527	31.770	34,1%	23,8%
2018	9.683	7.861	28.537	31.922	33,9%	24,6%
2019	9.927	8.167	28.389	32.075	35,0%	25,5%
2020	10.176	8.504	26.723	32.227	38,1%	26,4%

Fonte: GSE

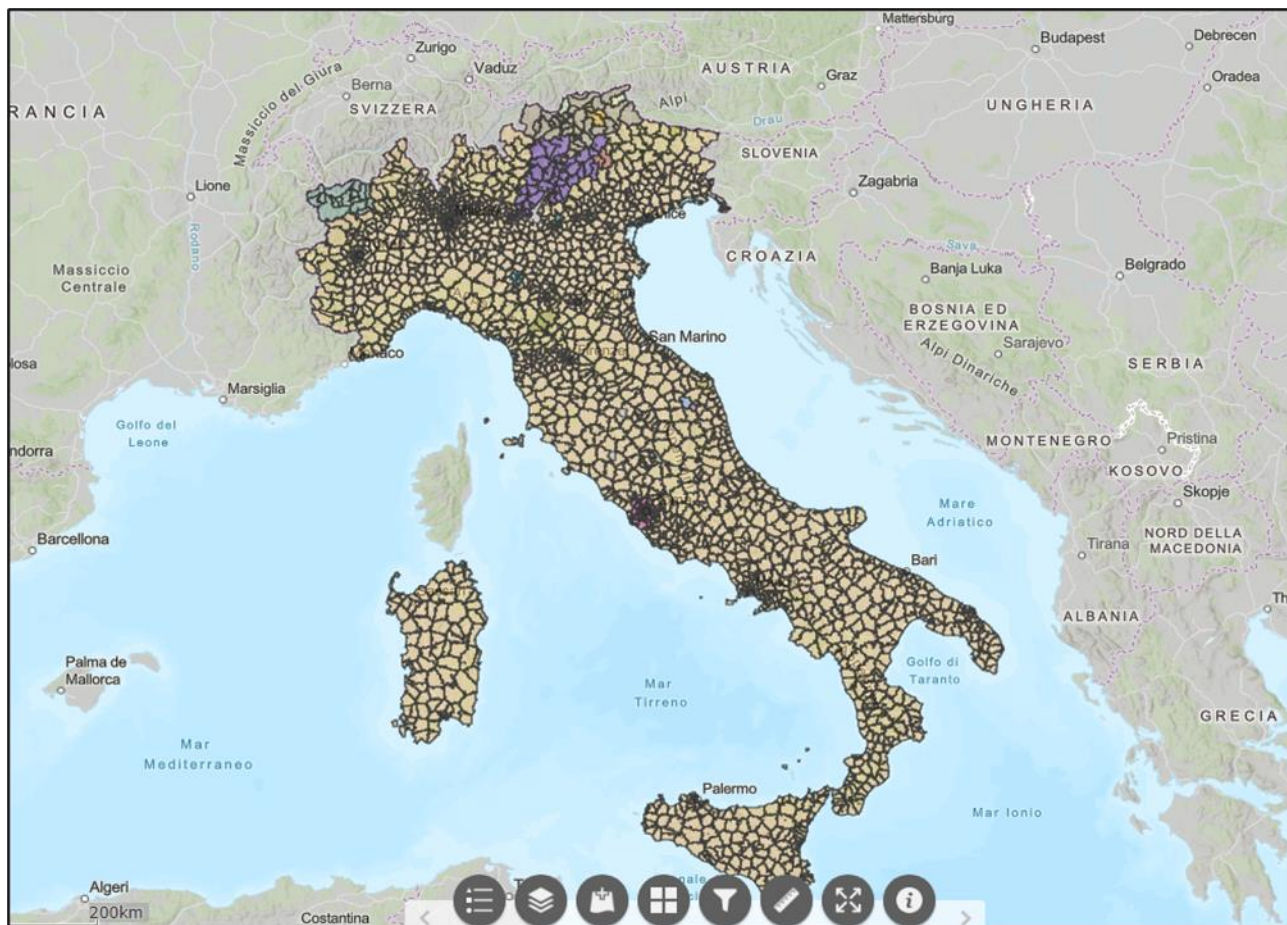
Grafico n. 3 - Quota consumi interni di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili



Fonte: GSE

Il grafico sopra riportato espone l'andamento dei consumi interni lordi di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili in crescita, come proiezione nel periodo 2021-2030.

Grafico n. 4 Mappa delle cabine primarie



Fonte: GSE

Tav. n. 15 - Monitoraggio della quota dei consumi interni lordi di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili (FER/CIL %)

ktep	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TRAIETTORIA INDICATIVA PAN																	
Energia idroelettrica (normalizzata)	3.763					3.623	3.622	3.621	3.620	3.619	3.617	3.616	3.615	3.614	3.613	3.611	-
Geotermica	458					484	494	504	513	523	532	542	552	561	571	580	-
Solare	3					170	286	348	411	475	541	610	684	767	861	976	-
Maree e moto ondoso	-					-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-
Eolica (normalizzata)	220					722	805	887	991	1.081	1.174	1.270	1.371	1.478	1.593	1.720	-
Biomassa	402					743	830	918	1.005	1.092	1.179	1.266	1.353	1.440	1.528	1.615	-
- solida (rifiuti e altre biomasse)	299					409	436	463	490	517	544	571	598	625	652	679	-
- gassosa	103					183	217	250	283	317	350	384	417	451	484	518	-
- liquida (bioliquidi sostenibili)	-					151	178	204	231	258	285	311	338	365	391	418	-
Produzione lorda di energia elettrica da FER	4.846					5.743	6.037	6.277	6.540	6.790	7.044	7.305	7.575	7.860	8.165	8.503	-
- di cui in cogenerazione	205					232	259	286	313	340	368	395	422	449	476	503	-
Consumi interni lordi di energia elettrica	29.749					30.704	30.856	31.009	31.161	31.313	31.465	31.618	31.770	31.922	32.075	32.227	-
Quota dei consumi interni lordi di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili (%)	16,3%					18,7%	19,6%	20,2%	21,0%	21,7%	22,4%	23,1%	23,8%	24,6%	25,5%	26,4%	-
DATO RILEVATO																	
Energia idroelettrica (normalizzata)	3.765	3.645	3.585	3.607	3.635	3.731	3.784	3.795	3.868	3.935	3.950	3.972	3.959	4.024	4.046	4.126	4.166
Geotermica	458	475	479	475	459	462	486	481	487	509	532	541	533	525	522	518	508
Solare	3	3	3	17	58	164	928	1.622	1.856	1.918	1.973	1.901	2.096	1.948	2.037	2.145	2.153
Maree e moto ondoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eolica (normalizzata)	220	267	344	449	587	756	883	1.066	1.214	1.280	1.315	1.420	1.479	1.541	1.646	1.706	1.750
Biomassa	289	314	322	379	511	636	742	875	1.269	1.402	1.464	1.463	1.456	1.441	1.473	1.481	1.431

Segue Tav. n. 15

ktep	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- solida (esclusi i rifiuti)	186	199	198	236	243	194	217	222	316	329	339	355	364	360	365	384	389
- gassosa	103	115	124	138	143	177	293	397	640	705	706	710	715	718	712	702	699
- liquida (bioliquidi sostenibili)	-	-	-	6	124	265	232	256	312	369	418	398	377	363	396	395	343
Rifiuti	113	125	130	134	139	176	190	186	190	204	201	208	205	204	204	200	198
Produzione lorda di energia elettrica da FER	4.847	4.830	4.863	5.060	5.390	5.924	7.013	8.026	8.883	9.248	9.435	9.504	9.729	9.683	9.927	10.176	10.207
- di cui in cogenerazione	123	99	88	99	134	195	276	364	558	663	725	731	753	765	796	814	-
Consumi interni lordi di energia elettrica	29.750	30.325	30.482	30.401	28.658	29.487	29.783	29.269	28.379	27.673	28.198	27.942	28.527	28.537	28.389	26.723	28.355
Quota dei consumi interni lordi di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili (%)	16,3%	15,9%	16,0%	16,6%	18,8%	20,1%	23,5%	27,4%	31,3%	33,4%	33,5%	34,0%	34,1%	33,9%	35,0%	38,1%	36,0%
Il dato rilevato degli anni 2005-2020 è calcolato applicando i criteri di calcolo fissati dalla Direttiva 2009/28/CE (RED I)																	
Il dato rilevato dell'anno 2021 è calcolato applicando i criteri di calcolo fissati dalla Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II)																	

Fonte: GSE

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

